

---

# Ddl Bilancio 2026

Analisi delle disposizioni del testo approvato in via definitiva

---

**Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.**

Roma, 30 dicembre 2025

# Ddl Bilancio 2026

---

## Analisi delle disposizioni del testo approvato in via definitiva

Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.

### Introduzione

---

Il documento reca l'analisi del Ddl Bilancio 2026, come approvato in via definitiva dalla Camera il 30 dicembre 2025. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 ottobre, è stato successivamente licenziato in prima lettura dal Senato il 23 dicembre.

All'esito dell'esame parlamentare il testo si compone di 973 commi, degli articoli dal 2 al 20 recanti gli stati di previsione dei Ministeri, il quadro generale riassuntivo e le disposizioni diverse, nonché dell'articolo 21 che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

### Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

---

Il comma fissa, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

### Articolo 1, comma 2 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria)

---

Il comma reca una norma interpretativa dell'articolo 4 del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria volta a specificare che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo Italiano.

## Articolo 1, commi 3-4 (Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

---

I commi riducono dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota IRPEF relativa allo scaglione di reddito da 28 mila euro a 50 mila euro. Inoltre, si dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200 mila euro l'ammontare della detrazione dell'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri: gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento, fatta eccezione per le spese sanitarie; le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

## Articolo 1, commi 5-6 (Carta "Dedicata a te" per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)

---

I commi incrementano di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità. Con Decreto del MASAF sono ripartite le risorse del fondo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse. Inoltre, a valere sulle risorse del Fondo, incrementa di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa relativa al ricorso alle procedure previste dal Fondo per la filiera della ristorazione in relazione alla stipula di apposite convenzioni.

## Articolo 1, commi 7 e 12 (Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato)

---

Il comma prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Tale imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Inoltre, si specifica come per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

## Articolo 1, commi 8-12 (Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità)

---

I commi 8 e 9 stabiliscono che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva prevista è applicabile, entro il limite complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta dell'1 per cento.

I commi 10 e 11 invece introducono, per il periodo d'imposta 2025, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché a titolo di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turno. Tali disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, ad esclusione delle attività relative al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico,

ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alla relativa imposta sostitutiva.

Inoltre, si specifica come per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

### **Articolo 1, comma 13 (Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti)**

---

Il comma estende all'anno 2026 la norma per cui per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro.

### **Articolo 1, comma 14 (Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)**

---

Il comma stabilisce l'aumento da 8 a 10 euro del limite di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

### **Articolo 1, comma 15 (Misure in favore delle imprese del settore agricolo)**

---

Il comma dispone la proroga al 2026 del regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella percentuale dello 0 per cento fino a 10.000 euro, nella percentuale del 50 per cento tra 10.000 euro e fino a 15.000 euro e nella percentuale del 100 per cento oltre i 15.000 euro.

### **Articolo 1, comma 16 (Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI))**

---

Il comma amplia la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di agrarietà, determini il reddito di impresa nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario estendendolo agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. Inoltre, si stabilisce che la prova dell'avvenuta installazione è fornita dalla registrazione come impianto realizzato nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).

## Articolo 1, comma 17 (modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

---

Il comma limita, a partire dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a due immobili, disponendo dunque che dal terzo immobile l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale.

## Articolo 1, commi 18-21 (Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

---

I commi prevedono il riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tali disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate dovranno essere indicate nella relativa certificazione unica. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto del trattamento integrativo mediante compensazione.

## Articolo 1, comma 22 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

---

Il comma apporta alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per interventi concernenti l'adozione di misure antisismiche. In particolare:

- Estende alle spese sostenute nel 2026 la disposizione per cui le detrazioni spettano nella misura del 36 per cento, elevata al 50 per cento nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- In relazione alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di immobili viene prorogata anche per l'anno 2026 l'aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento, incrementata al 50 per cento nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del reddito di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- In relazione al regime agevolato generale del sismabonus, viene prorogata anche per l'anno 2026 l'aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute relative agli interventi rientranti in tale regime, innalzabile al 50 per cento per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Viene prorogata per l'anno 2026 la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le

apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

### **Articolo 1, comma 23 (Interventi di rigenerazione urbana)**

---

Il comma modifica le disposizioni del DL 70/2011 relative all'incentivazione della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche mediante interventi di riqualificazione di aree urbane degradate al fine di ammettere gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato conseguito ai sensi di talune leggi di sanatoria edilizia.

### **Articolo 1, comma 24 (Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)**

---

Il comma incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 2026, portandola da 520 a 610 milioni di euro annui.

### **Articolo 1, commi 25-26 (Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)**

---

I commi elevano da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Viene inoltre incrementato da 25.000 a 50.000 euro l'importo ridotto dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta.

### **Articolo 1, comma 27 (Condizioni di accesso al regime forfetario)**

---

Il comma estende all'anno 2026 il periodo in cui i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 35.000 euro, dai 30.000 euro originari, non possono avvalersi del regime forfetario.

### **Articolo 1, comma 28 (Disposizioni in materia di criptovalute)**

---

Il comma prevede che l'aliquota del 26% si applichi – in luogo di quella ordinaria del 33% che si applicherà a decorrere dal primo gennaio 2026 – ai redditi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (cd. *stablecoins*), che vengono definiti come i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Prevede inoltre che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

## Articolo 1, commi 29-31 (Disposizioni in materia di imposte sulle transazioni finanziarie)

---

I commi prevedono un incremento dallo 0,2 allo 0,4 per cento dell'aliquota relativa al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, nonché un incremento dallo 0,02 allo 0,04 per cento dell'aliquota relativa alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari. Tali disposizioni si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

## Articolo 1, commi 32-34 (Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE)

---

I commi stabiliscono che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, sono adottate le misure volte a inserire tra i nuovi criteri di computo al fine del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in cryptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato. Stabiliscono inoltre che gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli atti normativi necessarie all'erogazione delle nuove prestazioni. Fino a tale data, restano salve le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

## Articolo 1, comma 35-41 (Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

---

I commi introducono un regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci. Tali disposizioni possono applicarsi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025, o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici. In particolare:

- **Ambito di applicazione** – Società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali o beni immobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
- **Imposta sostitutiva** – Sulla differenza tra il valore nominale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva nella misura dell'8%, o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta antecedenti all'assegnazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
- **Beni immobili** – Per gli immobili il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore



al valore normale del bene o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

- **Azioni o quote** – Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
- **Imposta di registro** – Stabiliscono che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
- **Versamento** – Le società che si avvalgono delle presenti disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Il comma 41 riconosce agli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, la possibilità di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali qualora i beni siano posseduti al 30 settembre 2025 e le esclusioni siano effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027, mentre gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

## Articolo 1, commi 42-43 (Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

I commi stabiliscono che le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Tali disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe realizzata applicando tali disposizioni.



## Articolo 1, commi 44-45 (Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

---

I commi prevedono che i salvi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 possono essere affrancati con un'imposta sostitutiva pari al 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo. Per tale affrancamento sono applicabili le disposizioni del DM del MEF 27 giugno 2025 recante le modalità di attuazione del regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

## Articolo 1, commi 46-50 (Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

---

I commi apportano modifiche alla disciplina relativa all'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, stabiliscono che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE percepite da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:

- Si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;
- La società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste dalla direttiva 2011/96/UE (Direttiva regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi) e sia soggetta, senza fruire di regimi di opzioni o di esonero che non siano limitati ad una delle relative imposte;
- La società che distribuisce utili risieda ai fini fiscali in uno Stato membro dell'UE;
- La partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
- Si tratti di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'ineducibilità della relativa remunerazione del reddito.

In relazione ai periodi di imposta precedenti, la quota dell'IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione in misura eccedente rispetto a quanto disposto dalla presente legge, può essere chiesta a rimborso, previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate. Con tale istanze è ammessa la facoltà di utilizzare il credito in compensazione per il versamento del contributo relativo all'affrancamento delle riserve derivanti dall'imposta straordinaria sul margine di interesse (commi 68-73 della presente legge). L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza e l'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno già presentato le istanze di rimborso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità di attuazione sono stabilite mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## Articolo 1, commi 51-55 (Modifica alla disciplina dei dividendi)

I commi recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

In particolare, si limita l'accesso al cd. regime di esclusione – del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES – ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” – del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES.

Per quanto riguarda invece l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, pari all'1,20 per cento, sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni acquisiti o sottoscritti a partire dalla stessa data. Si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni relative al regime di esenzione.

## Articolo 1, commi 56-58 (Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese)

I commi dispongono, in deroga al regime di deducibilità integrale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

Stabiliscono inoltre che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d'imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d'imposta.

Si prevede infine che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le presenti disposizioni.

## Articolo 1, commi 59-64 (Imposta sui premi assicurativi)

---

I commi recano una norma di interpretazione per cui per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendano comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Prevedono inoltre che l'imposta sui premi nella misura del 12,5% si applichi anche alle assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e a quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.

Stabiliscono che l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 siano versate entro il 30 giugno 2026, nonché che le imprese di assicurazione debbano riconoscere, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggior imposta dovuta.

Tali disposizioni si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

## Articolo 1, commi da 65 a 67 (Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali)

---

I commi prevedono che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ad eccezione delle perdite di carattere durevole. Le imprese che si avvalgono di tale possibilità destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in base all'applicazione di tale possibilità e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto dell'onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Prevedono inoltre che per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali le modalità attuative delle disposizioni siano stabilite dall'IVASS con proprio regolamento. Le imprese applicano tali disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

## Articolo 1, commi 68-73 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

---

I commi prevedono che a partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per le banche, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva costituita in relazione al contributo straordinario sugli extraprofitti bancari, in luogo del pagamento dell'imposta. Tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo.

Prevedono inoltre che fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva può essere assoggettata a un contributo straordinario e che tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua

formazione e dalle relative modalità di costituzione. L'aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

Si stabilisce che per i soggetti che hanno proceduto all'affrancamento della riserva mediante imposta sostitutiva non si applica la maggiorazione del tasso di interesse sui depositi. Si prevede infine che ai fini dell'accertamento delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

## Articolo 1, commi 74-75 (Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

---

I commi dispongono l'incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi di imposta 2026, 2027 e 2028. Viene inoltre precisato come siano esclusi dall'incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, le Sim, le imprese di paesi terzi diversi dalle banche, le imprese di investimento UE, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, nonché le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati. Si stabilisce inoltre che fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione dell'incremento e quella che si sarebbe determinata in sua assenza, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a 90.000 euro. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le presenti disposizioni.

## Articolo 1, commi 76-81 (Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

---

I commi intervengono sul differimento della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA. In particolare:

- La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive in relazione alla quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela (ex DL 83/2015), è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
- La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi prevista in relazione alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (ex Legge di Bilancio 2019), è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
- La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive in relazione al piano di rientro delle quote deducibili riferibili ai

componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9 (ex Legge di Bilancio 2019), sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

- Con riferimento ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, rispettivamente, al 35 per cento ed al 42 per cento del maggior reddito imponibile, relativo ai medesimi periodi d'imposta, che emerge per effetto dei differimenti di cui alla legge di bilancio 2025 e da quelli previsti dalle presenti disposizioni. Le disposizioni relative al computo si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considerano prioritariamente formati dal maggior reddito imponibile che si determina in relazione ai differimenti previsti dalla Legge di bilancio 2025, nonché rispetto alle disposizioni del presente articolo.

Vengono infine precisate le modalità di determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 ed al 31 dicembre 2028.

## Articolo 1, commi da 82 a 101 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

I commi introducono una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, si prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle attività dell'amministrazione finanziaria o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive di notificazione della cartella di pagamento. Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali. In quest'ultimo caso sono dovuti a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione nella quale deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo altresì l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il medesimo termine il debitore potrà integrare la dichiarazione presentata anteriormente.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate, non inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato mediante



domiciliazione sul conto corrente, mediante moduli di pagamento precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata scelta, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, con i versamenti effettuati che sono acquisiti a titolo di acconto.

Viene altresì stabilito che possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Viene invece limitata l'applicazione della definizione agevolata ai soli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio nel caso delle violazioni del codice della strada.

Si consente di estinguere anche i debiti relativi ap recedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione. Non è invece consentita l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025 risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.

Viene infine specificato come a seguito del pagamento delle somme dei debitori, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dall'importo residuo. L'agente della riscossione dovrà trasmettere a ciascun ente interessato entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

## **Articolo 1, commi da 102 a 110 (Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)**

I commi stabiliscono che le regioni e gli enti locali possono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Ciò può avvenire anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché per i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata.

Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni e devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate. I regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Si prevede infine l'abrogazione della disposizione contenuta nella Legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

## Articolo 1, commi da 111 a 115 (Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto)

---

I commi introducono disposizioni al fine di dare attuazione alla riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal PNRR.

In particolare, viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate possa procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, alla liquidazione dell'imposta sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta. In caso di inerzia, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione. Vi sono altresì disposizioni di coordinamento che stabiliscono che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione in esame sia l'accertamento, l'imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata.

Viene inoltre introdotta un'ulteriore disposizione per cui a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, al netto dell'IVA, pari allo 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029. Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o i contribuenti che si trovino in regime di adempimento collaborativo. La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica effettuata da banche e da Poste Italiane. Tali disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

## Articolo 1, comma 116 (Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

---

Il comma limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale, ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro.

## Articolo 1, commi 117 e 118 (Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate - Riscossione)

---

I commi intervengono sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all'agente della riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo. Il relativo provvedimento deve essere emanato entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



## Articolo 1, commi 119-124 (Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

---

I commi disciplinano l'accisa sui tabacchi lavorati e l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi, introducendo aumenti graduali delle aliquote, regole di tracciamento, divieti di vendita e obblighi di etichettatura per i prodotti contenenti nicotina. Nello specifico l'aliquota salirà:

- Sigarette – da 29,50 €/1.000 sigarette (2023), a 32 €/1.000 nel 2026, 35.50 € nel 2027, 38.50 € dal 2028;
- Tabacco da pipa e sigari – da 47 €/kg (2026) fino a 51 €/kg (2028);
- Tabacco trinciato per sigarette – da 161,50 €/kg (2026) a 169,50 €/kg (dal 2028);
- Imposta di consumo fissa per sigaretta – 216 €/1.000 (2026), 221 €/1.000 (2027), 227 €/1.000 (dal 2028);
- Prodotti succedanei – 40,5 % (2026), 41 % (2027), 42 % (dal 2028). Si prevede anche un contestuale aumento dall'imposta di consumo.

Viene inoltre stabilito come per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario. Vengono introdotte disposizioni parallele per quanto riguarda il versamento dell'imposta di consumo per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

La disposizione inoltre: prevede l'obbligo di comunicazioni telematiche trimestrali tra i depositi autorizzati e l'AdE; vieta la vendita a distanza ai consumatori (prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per fabbricanti, importatori, distributori e rivenditori in caso di violazione); chiarisce che le confezioni e gli imballaggi dei prodotti contenenti nicotina devono riportare informazioni sugli ingredienti, sul contenuto di nicotina, avvertenze d'uso e avvertenze sanitarie specifiche, essere dotati di chiusura a prova di bambino e rispettare un limite massimo di nicotina per unità funzionale al consumo; stabilisce il divieto di vendita ai minori di 18 anni e consente lo smaltimento delle scorte esistenti non conformi alle nuove prescrizioni.

Viene infine previsto come le disposizioni sui termini di pagamenti delle accise sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del fumo si applicano per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

## Articolo 1, comma 125 (Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)

---

Il comma differisce l'entrata in vigore della plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) e della sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate) al 1° gennaio 2027.

## Articolo 1, commi 126-128 (Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)

---

I commi istituiscono un contributo di 2 euro per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.

## Articolo 1, comma 129 (Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante)

---

Il comma parifica le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri, sopprimendo, di conseguenza, il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con il Dlgs Accise n. 43/2025. Si escludono, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli, industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti dall'aumento dell'accisa e si mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti. Le maggiori entrate conseguenti sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale

## Articolo 1, comma 130 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

---

Il comma introduce misure relative ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, prevede che le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie siano deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. "MOT") dell'ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovvero che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell'andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

## Articolo 1, commi 131-132 (Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

---

I commi introducono, in via sperimentale per il 2026, istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi, le seguenti disposizioni:

- il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie;
- la deduzione di oneri connessi a piani di stock option;
- e la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

Le operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

## Articolo 1, commi 133-136 (Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)

---

I commi introducono una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d'imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Si confermano inoltre le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato e si stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta. Infine, si dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d'imposta effetti solo sui versamenti a saldo.

## Articolo 1, comma 137 (Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

---

Il comma esclude, a determinate condizioni, l'applicazione di un'aliquota d'imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario.

## Articolo 1, commi 138-139 (Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento)

---

I commi introducono modifiche al Testo Unico IVA per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

## Articolo 1, commi 140-142 (Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale)

---

I commi modificano il DPR recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Si chiarisce che tale previsione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

## Articolo 1, comma 143 (Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze)

---

Il comma dispone che ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall'emissione dei titoli di Stato corrisposti al MEF (Dipartimento del Tesoro) non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l'imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari. Si prevede che siano fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della legge, in relazione al trattamento fiscale di tali proventi.

## Articolo 1, comma 144 (Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

---

Il comma aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento.

## Articolo 1, commi 145-146 (Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

---

I commi introducono un'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme. Si prevede che tali esenzioni si applichino ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

## Articolo 1, commi 147-150 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

---

I commi intervengono sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria modificando il regime transitorio per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età. Inoltre, i commi modificano il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

## Articolo 1, commi 151-152 (Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team)

---

I commi introducono il nuovo gioco a totalizzatore "Win for Italia Team" prevedendo che sia regolato con provvedimento direttoriale dell'ADM entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilendo che la quota di montepremi sia fissata al 65 per cento della raccolta, con la finalità di sostenere i progetti olimpici dell'"Italia team".

## Articolo 1, commi 153-155 (Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026)

---

I commi prevedono il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato. Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell'ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per l'anno 2027 e 271 milioni per il 2028.

## Articolo 1, comma 156 (Lavoro occasionale in agricoltura)

---

Il comma pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, attualmente prevista sino al 2025.

## Articolo 1, comma 157 (Contratti di rete in agricoltura)

---

Il comma dispone che, nell'ambito di un contratto di rete tra imprese agricole, i contraenti possano cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.

## Articolo 1, commi 158-161 (Modifiche alla disciplina sull'assegno di inclusione)

---

I commi sopprimono la disposizione attualmente vigente che prevede la sospensione di un mese dell'erogazione dell'assegno di inclusione, sia in caso di primo rinnovo per periodi ulteriori 12 mesi (dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a 18 mesi), sia al termine di ogni periodo di rinnovo di 12 mesi. Si prevede inoltre, la riduzione del 50 per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile dell'assegno di inclusione spettante. Si precisa che le norme sul riconoscimento di un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione si applichino ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

## Articolo 1, commi 162-163 (Ape sociale)

---

I commi prevedono di applicare fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti. Inoltre, si dispone l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi a determinate condizioni (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti) nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro per il 2026, di 320 milioni di euro per il 2027, di 315 milioni di euro per il 2028, di 270 milioni di euro per il 2029, di 121 milioni di euro per il 2030 e di 28 milioni di euro per il 2031. Si dispone che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

## Articolo 1, commi 164-174 (Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione)

---

I commi prorogano alcune misure di sostegno al reddito relative all'indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, all'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, o che cessano l'attività, o coinvolte da processi di riorganizzazione o di crisi aziendale, o che stipulano contratti di solidarietà, nonché alle imprese di interesse strategico nazionale. Si prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili. Si pongono i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

## Articolo 1, comma 175 (Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

---

Il comma incrementa i limiti complessivi di spesa previsti per gli anni 2027 e 2028 (rispettivamente da 21,9 milioni di euro a 24,1 milioni di euro, e da 3,5 milioni di euro a 12,2 milioni di euro) in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina volta ad

incentivare i processi di aggregazione delle imprese e la tutela occupazionale dei settori coinvolti.

### **Articolo 1, comma 176 (Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI)**

---

Il comma prevede che l'erogazione della liquidazione anticipata della NASpI non avvenga più in un'unica soluzione, come attualmente previsto, ma in due rate.

### **Articolo 1, commi 177-178 (Dipendenti civili basi militari Usa in Italia)**

---

I commi prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico, presso il MEF, per adottare le misure necessarie per tutelare i dipendenti civili italiani delle basi militari statunitensi nel nostro Paese, in caso di blocco amministrativo del Governo USA (c.d. shutdown).

### **Articolo 1, comma 179 (Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio)**

---

Il comma pone a regime, dal 2026, l'incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiarne. In particolare, aumenta da 8 a 20 euro mensili l'importo dell'incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

### **Articolo 1, commi 180-184 (Requisiti pensionistici per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Risorse per polizze assicurative per il personale suddetto)**

---

I commi dispongono un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2028, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'incremento è stabilito nella misura di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 e si aggiunge alle misure di elevamento generale dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Si demanda a un DPCM l'individuazione di specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento non trovi applicazione o trovi applicazione in misura parziale. Si incrementa inoltre, nella misura di 20 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2030, il fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infine, si reca un'autorizzazione di spesa per la stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



## Articolo 1, commi 185-193, 197 e 198 (Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici)

---

I commi intervengono in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni 2 anni, in relazione all'evoluzione della speranza di vita, con apposito decreto direttoriale del MEF. Dispongono, in particolare, che l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi sia applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di 3 mesi, derivante dall'evoluzione della speranza di vita. Inoltre, l'incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti. Si prevede altresì che per il personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, compresi quelli di ricerca, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque denominate decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente – comprensiva del relativo incremento di tre mesi – e che tale termine dilatorio per la liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027, con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell'incremento di 3 mesi dell'età pensionabile.

## Articolo 1, comma 194 (Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato)

---

Il comma estende l'ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. In particolare, l'ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell'anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica.

## Articolo 1, comma 195 (Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato)

---

Il comma abroga la previsione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2025 che, dal 1° gennaio 2025, riconosce ai soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare (unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base) al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. Conseguentemente, viene altresì abrogata anche la disposizione che prevede un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitino tale facoltà.



## Articolo 1, comma 196 (Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti)

---

Il comma demanda ad apposito decreto ministeriale del Ministero del Lavoro l'aggiornamento delle tabelle contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente) e prescritti.

## Articolo 1, commi 199-200 (Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

---

I commi prevedono la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. L'individuazione dei limiti massimi di investimento in tali attività finanziarie è demandata ad un decreto ministeriale del MEF che dovrà, inoltre, definire i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento. La norma amplia, inoltre, il perimetro nel quale i fondi pensione possono investire il proprio patrimonio, mantenendo fermo, in ogni caso, il principio che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono mantenuti a livelli prudenziali.

## Articolo 1, commi 201-202 (Disposizioni in materia di previdenza complementare)

---

I commi recano un complesso di misure relative alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari, non applicabili ai dipendenti pubblici (salvo i profili tributari). Si dispone che le misure si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la COVIP adegui le proprie istruzioni. In particolare, le misure elevano, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare e operano un conseguente coordinamento formale nella norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006. Inoltre, le misure previste modificano la disciplina sulla possibilità di liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare e introducono, con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia, recando la relativa disciplina, anche sotto il profilo tributario. Le novelle concernono altresì i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni complementari in oggetto e la norma sul diritto del lavoratore al versamento ad una nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. Infine, sono introdotti ulteriori compiti della COVIP.

## Articolo 1, commi 203-205 (Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo

## INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato)

I commi modificano il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS. Le modifiche, in particolare, concernono il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, nonché, con decorrenza dall'anno 2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo.

Inoltre, si modifica la disciplina del Dlgs sulle forme pensionistiche complementari n. 25/2005, con riferimento:

- alle modalità di conferimento tacito o automatico (cd. silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati – silenzio-assenso i cui effetti vengono ora ampliati, con riguardo alle altre forme di contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore – e ai connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare;
- ai criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, versati a seguito di adesioni non esplicite.

Si dispone che le misure si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la COVIP adegui le proprie istruzioni.

## Articolo 1, commi 206 e 207 (Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

I commi recano modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2025, posticipando dal 2026 al 2027 l'attuazione della misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto, si prevede il riconoscimento, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli – e sino al compimento del decimo anno di età – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con più di due figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Viene infine specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un'unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.

## Articolo 1, commi 208 e 209 (Modifiche del calcolo dell'ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e

## valide con riferimento all'applicazione di alcuni istituti e Norme in materia di DSU precompilata)

I commi recano due modifiche alla disciplina del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare:

- Si eleva da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane – il limite del valore dell'abitazione di proprietà escluso dal computo indicatore della situazione patrimoniale e nell'ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l'identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina e che, qualora esso superi il limite, rientra nel computo soltanto una quota pari a due terzi dell'importo eccedente.
- Relativamente al parametro della scala di equivalenza, vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli.

Gli istituti per i quali si applicano le modifiche sono: l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro; l'assegno unico e universale per i figli a carico; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato. Sono infine previste integrazioni alla disciplina della modalità precompilata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell'ISEE.

## Articolo 1, commi 210-213 (Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici)

I commi prevedono il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi mentre la durata dell'esonero è di 12 mesi dalla data di assunzione, se l'assunzione è a tempo determinato, e di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Tali benefici contributivi – che non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente – sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa per gli anni dal 2026 al 2034 e a decorrere dal 2035. Si prevede infine che il monitoraggio delle minori entrate contributive da ciò derivanti sia effettuato dall'INPS, che – qualora risulti, anche in via prospettica, raggiunto tale limite di spesa – non considera ulteriori domande di accesso ai benefici medesimi.

## Articolo 1, commi 214-218 (Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti)

I commi definiscono, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, una fattispecie nell'ambito di quelle alle quali la disciplina vigente riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale).

Si estende il criterio di priorità alla rimodulazione di un contratto a tempo parziale già stipulato; in ogni caso, la priorità riconosciuta è subordinata alla condizione che la trasformazione o rimodulazione determini una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. La fattispecie è costituita dalla sussistenza di almeno 3 figli conviventi, che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età; il limite anagrafico non si applica con riferimento a un figlio con disabilità (fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per tali altri figli). In relazione a tale fattispecie, si prevede, a talune condizioni, un esonero contributivo temporaneo per i datori di lavoro privati che, su base consensuale, attuino la trasformazione o rimodulazione; il beneficio è subordinato, tra le altre condizioni, al mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro e al rispetto dei limiti di spesa complessiva. SI demanda infine a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative dell'esonero.

### **Articolo 1, commi 219 e 220 (Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni)**

---

I commi estendono l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. L'ampliamento, in particolare, concerne l'applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno. Si modifica inoltre la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori) e si eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore, estendendo l'applicabilità dell'istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Resta fermo che la disciplina statale non contempla per tali congedi una forma di remunerazione, prevedendo, tuttavia, una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.

### **Articolo 1, comma 221 (Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo)**

---

Il comma prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale – per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.

### **Articolo 1, commi 222 e 223 (Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)**

---

I commi istituiscono un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

### **Articolo 1, comma 224 (Comunità estive per bambini e per anziani)**

---

Il comma autorizza una spesa massima di 550.000 euro per ciascuno il 2026 e di 700.000 euro per il 2027 – in aumento rispetto alla previsione vigente pari a 100.000 euro – per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di

progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

## **Articolo 1, commi 225 e 226 (Istituzione del fondo Sport famiglia)**

---

I commi istituiscono un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Si demanda poi ad un successivo decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, da emanare di concerto con il MEF, l'individuazione dei criteri per dare attuazione alle misure di cui sopra, tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.

## **Articolo 1, comma 227 (Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)**

---

Il comma istituisce nello stato di previsione del MEF il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, indirizzato alla copertura finanziaria di interventi legislativi volti alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale. Tale fondo ha una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

## **Articolo 1, comma 228 (Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)**

---

Il comma dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

## **Articolo 1, commi 229-232 (Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza)**

---

I commi prevedono un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per un importo pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al c.d. "reddito di libertà".

Si prevede poi un ulteriore incremento del medesimo Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tali risorse sono ripartite in parti uguali tra le seguenti finalità:

- realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza;

- realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza.

I commi introducono inoltre la possibilità per le donne vittime di violenza di genere, destinatarie di interventi di protezione, di avere accesso a tutti quei servizi, strumenti e agevolazioni la cui fruizione è subordinata alla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Condizione per poter accedere a tale beneficio è che la donna vittima di violenza sia seguita da un centro antiviolenza o da una casa-rifugio che abbiano avviato nei suoi confronti interventi di protezione. Il beneficio può essere fruito per i 12 mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione.

Viene, infine, istituito, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

### **Articolo 1, comma 233 (Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco)**

Il comma istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare e sostenere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in tutto il territorio nazionale, attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. Il suddetto fondo viene ripartito tra i comuni individuati con il decreto di cui al periodo successivo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Si dispone poi che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo in parola.

### **Articolo 1, commi 234-235 (Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati)**

I commi recano l'istituzione del fondo in esame con la finalità di garantire, come già accennato, un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico; il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio. Si prevede una dotazione finanziaria del fondo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Infine, si demanda a un decreto del MIT, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul suddetto fondo.

### **Articolo 1, comma 236 (Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)**

Il comma incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse da destinare al programma di emersione, assistenza e



integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Le somme sono destinate al bilancio della Presidenza del Consiglio.

### **Articolo 1, comma 237 (Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici)**

---

Il comma, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2026, introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. È escluso dall'ambito del regime sostitutivo il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che beneficiano del regime tributario agevolato.

### **Articolo 1, comma 238 (Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei comuni)**

---

Il comma interviene sulla disposizione che prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite massimo del trattamento accessorio previsto dalla normativa vigente, indicando, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta. Con tale novella, dunque, si prevede che i comuni possano trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione.

### **Articolo 1, comma 239 (Risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni)**

---

Il comma prevede che, a decorrere dall'anno 2026, una quota del fondo destinato all'incremento delle risorse per la determinazione, da parte della contrattazione collettiva integrativa, del trattamento economico accessorio del personale (anche dirigenziale) dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri sia attribuita alle amministrazioni di cui al relativo allegato, al fine dell'incremento omologo. Per la determinazione della quota in oggetto, il comma fa rinvio a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le istituzioni individuate nel suddetto allegato sono: la Corte dei conti; il Segretariato generale della giustizia amministrativa; l'Avvocatura dello Stato; l'Ispettorato nazionale del lavoro; l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; l'Agenzia italiana del farmaco; l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; l'Agenzia italiana per la gioventù.



## Articolo 1, commi 240-246 (Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria)

---

I commi autorizzano l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria e prevede la possibilità per il Ministero della giustizia di disporre il trattenimento in servizio di un contingente massimo di 150 unità di personale del medesimo Corpo.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per l'anno 2026; 1000 unità per l'anno 2027 e 500 unità per l'anno 2028, non prima del 1° dicembre di ciascun anno.

Al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Sono, inoltre, autorizzate le spese di 135.500 euro per le procedure concorsuali per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di ulteriori somme per la copertura delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, nonché gli oneri annui a decorrere dall'anno 2029.

Inoltre, nell'intento di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, si introduce, poi, la possibilità per il Ministero della giustizia di disporre, con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP), il trattenimento in servizio per la durata di un anno, prorogabile, nel caso in cui perdurino le esigenze di servizio, di un contingente massimo di 150 unità di personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del sessantaduesimo anno di età e si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo. In ogni caso non può essere disposto nei confronti del personale che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:

- nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto”;
- sia sospeso cautelativamente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;
- nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;
- sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l'azione penale;
- abbia subito una condanna per un delitto non colposo (anche con sentenza di patteggiamento).

## Articolo 1, comma 247 (Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria)

---

Il comma reca disposizioni in materia di edilizia penitenziaria relative agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Si consente al Commissario straordinario di porre in essere, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e nel limite delle risorse previste dal Programma dettagliato degli interventi, anche con la possibilità di modificare gli stessi interventi, gli atti necessari per

realizzare la nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle esigenze proprie del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Inoltre, ricomprende all'interno del Programma degli interventi del Commissario straordinario, conferendogli la relativa competenza, il complesso degli interventi di edilizia penitenziaria rientranti, fino a questo momento, nell'ambito delle attribuzioni del MIT, relativi alle strutture detentive di: Forlì Lotto 2; Brescia Verziano; Bologna; Milano Bollate; Milano Opera; Milano San Vittore (raggi II e IV); Roma Rebibbia.

La disposizione precisa, altresì, che per i predetti interventi il Commissario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse vengono trasferite, da parte del MIT, sulla contabilità speciale del Commissario medesimo. Per la realizzazione degli interventi, il Commissario si avvale dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in qualità di soggetti attuatori, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative

## **Articolo 1, commi 248 e 249 (Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)**

I commi recano disposizioni finalizzate a rafforzare le attività preventive e di controllo dell'amministrazione economico-finanziaria, in particolare prevedendo che le convenzioni Ministro delle finanze-agenzie fiscali definiscano obiettivi e indicatori per misurarne la produttività, incrementando dal 2026 le risorse per l'incentivazione del relativo personale di un'ulteriore quota non superiore al 60% delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti riferiti all'anno 2025, nonché prevedendo che il 25% delle predette risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali incrementino le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative istituite dalle agenzie fiscali, in deroga al limite sul trattamento accessorio.

Sempre in deroga al limite sul trattamento accessorio, a decorrere dal 2026 si incrementa le risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente fino a 5 milioni e 3 milioni di euro annui lordi, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali.

## **Articolo 1, commi 250-252 (Personale Capitanerie di porto)**

I commi potenziano il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, da una parte, aumentando la dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo di 32 unità (da 2.000 a 2032), di cui 10 nuove unità di primi marescialli (da 600 a 610).

È poi autorizzato il reclutamento per concorso di volontari in servizio permanente. Il nuovo reclutamento è fino al massimo di 100 unità annue, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. I requisiti per la partecipazione ai relativi concorsi sono i seguenti:

- età non superiore ai 24 anni;
- diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado;
- idoneità fisico-psico-attitudinale.

I vincitori dei concorsi sono immessi nel ruolo per la categoria di nocchiere di porto, con il grado di sottocapo di 3° classe, con decorrenza dal giorno successivo rispetto a quella attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso secondo la procedura ordinaria.

## Articolo 1, commi 253-254 (Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia ItaliaMeteo)

---

I commi autorizzano l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso. Inoltre, si riconosce un'indennità di amministrazione al personale della medesima Agenzia «ItaliaMeteo», nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle corrispondenti aree del comparto funzioni centrali.

## Articolo 1, comma 255 (Convenzione tra la Consob e la Sogei per l'utilizzo delle infrastrutture informatiche)

---

Il comma stabilisce che la CONSOB possa avvalersi delle infrastrutture informatiche e dei sistemi informativi della società Sogei attraverso specifica convenzione, per migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza e favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi.

## Articolo 1, commi 256-257 (Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al presidente e ai componenti di autorità indipendenti)

---

I commi prevedono che le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale – ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto, e di welfare integrativo – stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, dalla contrattazione integrativa o da analoghi accordi, possono applicarsi anche al Presidente e ai componenti di alcune Autorità.

Le Autorità alle quali è riconosciuta la suddetta possibilità sono le seguenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

## Articolo 1, comma 258 (Personale CONSOB)

---

Il comma modifica i criteri per la determinazione delle contribuzioni versate alla CONSOB dai soggetti da essa vigilati. Nel dettaglio, il comma prevede che la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Nella determinazione delle predette contribuzioni, aventi natura tributaria, la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti. Per effetto della norma in esame, pertanto, le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati dalla CONSOB dovranno essere parametrize anche ai costi derivanti dalle attività poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità

contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti.

## Articolo 1, commi 259-260 (Personale AGCM)

---

I commi dispongono che la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) viene incrementata di 16 unità nella carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di 10 e 6 unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando. Si prevede poi tali assunzioni possano essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse derivanti dal contributo agli oneri di funzionamento dell'AGCM.

## Articolo 1, comma 261 (Dirigenti di seconda fascia degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia)

---

Il comma incrementa l'importo massimo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia, da definirsi con decreto del MEF, rendendola poi stabile e non transitoria in attesa di specifica disposizione contrattuale.

## Articolo 1, comma 262 (Potenziamento e sviluppo della SNA)

---

Il comma autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato, 20 unità di personale, già reclutate a tempo determinato, per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione.

In particolare, occorre che:

- si tratti di personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta;
- si effettui un colloquio selettivo;
- vi sia stata una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

## Articolo 1, comma 263 (Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura)

---

Il comma prevede che il Ministero della cultura possa attribuire un incarico dirigenziale di livello generale e uno di livello non generale, derogando il limite percentuale entro cui è ordinariamente consentito il conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno alla pubblica amministrazione.

## Articolo 1, comma 264 (Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il MEF)

---

Il comma autorizza il MEF a conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi di livello non generale a professionisti esterni, in deroga ai limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente, a valere sulle risorse finanziarie disponibili.

Al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, il MEF è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 10

unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, per le esigenze del Dipartimento dell'Economia.

Infine, è istituita presso il Dipartimento delle finanze una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario.

### **Articolo 1, comma 265 (Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva)**

---

Il comma eleva da quattro a cinque il numero dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nella Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

### **Articolo 1, commi 266-267 (Contributi aggiuntivi per la realizzazione di interventi per la realizzazione della competizione "America's cup")**

---

I commi, in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale "America's cup", assegnano alla Direzione marittima di Napoli un ulteriore contributo, pari a 2.068.000 per l'anno 2026 e a 998.000 per l'anno 2027 per avviare un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzarsi presso gli uffici, da essa stessa individuati, rientranti nell'ambito della propria giurisdizione.

### **Articolo 1, comma 268 (Autorizzazione al conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipate e disciplina dei relativi compensi)**

---

Il comma prevede la facoltà di autorizzare i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze a fare parte degli organi di amministrazione e di controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato. La disposizione stabilisce altresì che i compensi che tali dipendenti percepiscono nell'esercizio di tale incarico siano corrisposti direttamente dalle società partecipate al Ministero dell'economia, che successivamente provvede al riparto di tali compensi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

### **Articolo 1, comma 269 (Disposizioni per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)**

---

Il comma, al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, prevede un ulteriore aumento da tre a quattro 3 unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026

## Articolo 1, comma 270 (Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell'ISTAT)

---

Il comma consente all'ISTAT di incrementare le risorse finanziarie, a valere sul proprio bilancio, destinate alla corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo (IOS) a decorrere dall'anno 2026.

## Articolo 1, commi 271-272 (Comitato nazionale per la bioetica; Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita)

---

Il comma disciplina la composizione numerica del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, nonché la durata del mandato. Si prevede poi che ulteriori profili siano disciplinati con DPCM; inoltre prevede e quantifica un gettone di presenza, per il presidente e per i componenti di ciascuno dei due Comitati.

## Articolo 1, commi 273-275 (Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM)

---

I commi introducono modifiche al sistema di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). In particolare, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle seguenti attività:

- fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché dall'attività di operatore di rete anche televisivo e dalla prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione;
- prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi;
- fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità;
- editoria, anche elettronica, dalla prestazione di servizi della società della informazione che consentono l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa;
- prestazione di servizi digitali – anche tramite siti di e-commerce, secondo una specificazione introdotta nel corso dell'esame parlamentare – nonché di fornitura di beni e servizi acquistati dagli utenti attraverso interfacce online inclusi quelli di e-commerce, di prestazione di servizi intermediari.



Inoltre, i commi prevedono che per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i format televisivi; dalla attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi.

Si prevede poi che in sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui ai primi due punti, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità a partire dall'anno 2026. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.

## Articolo 1, commi 276-277 (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

I commi concernono la disciplina del personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza<sup>146</sup>. Le novelle riguardano il conferimento degli incarichi dirigenziali e il ricorso al personale di altre amministrazioni pubbliche nonché la possibilità, per il titolare dell'Autorità, di avvalersi di un consigliere e di esperti.

In particolare, la disposizione interviene sulla disciplina organizzativa e del personale dell'Autorità, precisando che il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene mediante la procedura di interpello prevista dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con pubblicazione degli avvisi e valutazione delle disponibilità dei dirigenti interessati. È inoltre consentito conferire, in deroga ai limiti ordinari, l'incarico dirigenziale generale e uno di quelli non generali a dirigenti di altre amministrazioni, previsione che appare tuttavia ultronea alla luce della normativa vigente che ha già superato tali limiti. Per il restante personale, nel rispetto della dotazione organica, è prevista la possibilità di avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni tramite comando, distacco o istituti analoghi. Infine, il titolare dell'Autorità può avvalersi di un consigliere e di esperti, entro limiti di durata e di spesa predeterminati, secondo le regole generali sui contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione, anche in deroga alle procedure comparative ordinarie.

## Articolo 1, commi 278-279 (Rimborsi spese per i membri del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

I commi destinano 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al riconoscimento dei rimborsi spese sostenuti dai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione della



ricorrenza del bicentenario della morte di Alessandro Volta, per le attività che si svolgeranno negli anni 2026 e 2027.

### **Articolo 1, comma 280 (Misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa)**

---

Il comma prevede che al fine di proteggere gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale e potenziare l'industria della difesa nel settore della produzione e del commercio di armamenti e sistemi d'arma, il Ministro della difesa, di concerto con il MIT, individui, con proprio decreto e nel rispetto delle risorse previste dalla normativa vigente, le attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, riconosciuti come strategici per la difesa nazionale.

### **Articolo 1, comma 281 (Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale)**

---

Il comma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, nominati tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

### **Articolo 1, comma 282 (Adeguamento del trattamento accessorio del personale AGEA in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A)**

---

Il comma prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio per il personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), assunto in sostituzione delle cessazioni di dipendenti provenienti da Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN). Tale modifica ha l'obiettivo di garantire il medesimo valore pro-capite riferito all'anno 2024, nel limite delle risorse trasferite da SIN S.p.A. ad AGEA.

### **Articolo 1, commi 283 e 288 (Assunzioni Dipartimento funzione pubblica)**

---

Il comma dispone che la Presidenza del Consiglio proceda, con propri provvedimenti, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale. Ciò al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si prevede poi che la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, sia assegnata a supporto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo della disposizione in esame.

Il comma 288 quantifica gli oneri derivanti dal comma 283 (pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027) e dal comma 284 (pari a 891.040 euro nel 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dal 2027) relativo, quest'ultimo, alla

riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità con istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale.

## **Articolo 1, comma 284 (Riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità)**

Il comma attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di provvedere alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. In particolare, il nuovo ufficio avrà lo scopo di assicurare le attività di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, nonché relative al Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Viene altresì specificato che i relativi posti sono coperti in deroga ai limiti percentuali relativi al personale dirigenziale della Presidenza e che il dipartimento è anche autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari. Infine, si specifica che il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo caregiver affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.

CATTANEO ZANETTO POMPOSO & CO.

## **Articolo 1, comma 285 (Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità)**

Il comma dispone l'abrogazione dell'Articolo 7 – ter del decreto – legge recante misure organizzative urgenti per le funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità. In particolare, l'articolo abrogato prevedeva l'incremento di un'unità dirigenziale generale il contingente di personale della Segreteria tecnica per tali politiche.

## **Articolo 1, commi 286-287 (Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)**

I commi prevedono la possibilità, nel corso dell'anno 2026, di conferire a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche due incarichi di livello dirigenziale non generale, per una durata massima di tre anni non rinnovabili, in deroga ai limiti percentuali ordinariamente previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tale categoria di soggetti. La deroga è consentita nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Viene inoltre richiamata la disposizione che consente ai dirigenti ai quali non sia attribuita la titolarità di uffici dirigenziali di svolgere, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ovvero altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. In particolare, il comma 286 stabilisce che tali incarichi, non riconducibili alla titolarità di uffici dirigenziali, possono essere conferiti anche a dirigenti non di ruolo nominati a tempo determinato in virtù della richiamata deroga numerica. Il comma 287, infine, individua le finalità dell'intervento, volte a rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché

le attività di digitalizzazione e monitoraggio, le politiche del lavoro e le politiche sociali, assicurando al contempo la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

## Articolo 1, commi 289-290 (Collaborazioni Ministero della giustizia)

---

I commi aumentano dal 5 per cento al 10% il limite dei posti disponibili da assegnare a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, nell'ambito del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia. A tal fine, si autorizza la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Inoltre, viene incrementata la dotazione di bilancio destinata all'erogazione della cd. indennità accessoria di diretta collaborazione, in favore del personale non dirigenziale, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. L'incremento è pari a 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

## Articolo 1, commi 291-292 (Limiti utilizzo taxi e autonoleggio nella PA)

---

I commi introducono una deroga ai limiti di spesa imposti alle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'utilizzo di autovetture, nonché per i servizi di taxi e di autonoleggio con conducente, per i mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale per il triennio 2026-2028. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 500.000.

## Articolo 1, comma 293 (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa)

---

Il comma introduce modifiche al decreto – legge in materia di stabilizzazione del personale dell'Ufficio del processo assunto presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa per garantire il miglioramento dell'efficienza della Giustizia amministrativa e della Giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione del personale. In particolare, viene previsto che le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della procedura comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia; il Ministero proceda alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza; i dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della Regione TrentinoAlto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la Regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari.

## Articolo 1, comma 294 (Facoltà assunzionali del Ministero della giustizia)

---

Il comma prevede che siano utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria relative al personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma per l'attuazione del Protocollo Italia-Albania.

## Articolo 1, commi 295-296 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare)

---

Il comma 295 eleva da 250mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi viola la disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il comma 296, invece, eleva da 15.500 a 500mila il limite massimo delle sanzioni amministrative previsti per i medesimi soggetti che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.

## Articolo 1, commi 297-301 (Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia ItaliaMeteo)

---

I commi introducono disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo». In particolare, prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività. Si prevede inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato commissario straordinario dell'Agenzia il Capo dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il commissario straordinario, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia. Il Commissario straordinario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo. Infine si prevede che fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di 2 incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo.

## Articolo 1, comma 302 (Assunzione di magistrati ordinari)

---

Il comma reca un'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, nel biennio 2026-2027, di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi. L'assunzione avverrà nel corso degli anni 2026 e 2027 e sarà articolata in due fasi: le prime 440 unità saranno assunte in data non anteriore al 1° luglio 2026; le restanti 278 unità saranno assunte in data non anteriore al 1° luglio 2027. A copertura degli oneri derivanti dalle suddette assunzioni, è autorizzata la spesa di 3.438.133 euro per l'anno 2026, di 18.456.249 euro per l'anno 2027, di euro 33.825.017,00 per l'anno 2028, di euro 39.334.069,00 per l'anno 2029, di euro 40.982.414,00 per l'anno 2030, di euro 47.311.407,00 per l'anno 2031, di euro 51.144.208,00 per l'anno 2032, di euro 51.626.869,00 per l'anno 2033, di euro 53.055.222,00 per l'anno 2034 e di euro 53.621.395,00 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230,00 annui a decorrere dall'anno 2036.

## Articolo 1, comma 303 (In materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

---

Il comma ripristina per l'anno 2026 il turn over al 100% - rimuovendo quindi la riduzione del turn over al 75% previsto dalla scorsa Legge di Bilancio - per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## Articolo 1, comma 304 (Personale Capitaneria di porto)

---

Il comma annulla la riduzione degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, che la legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026. Le consistenze delle diverse categorie di volontari sono determinate con decreto del Ministero della difesa, mentre i corrispondenti oneri sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## Articolo 1, commi 305-315 (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

---

I commi prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore. In particolare, il comma 305, autorizza le università statali e non statali e gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato "in tenure track" e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, tramite procedure riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, al personale impiegato nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. Le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali, disciplinate rispettivamente dai commi da 306 a 309 e dai commi 310 e 311, sono espressamente riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un cofinanziamento statale pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere, rispettivamente, sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università e sul contributo pubblico in favore delle università non statali legalmente riconosciute. Quanto alle assunzioni autorizzate in favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ai sensi dei commi 312-315, esse saranno riservate ai candidati già in servizio presso tali enti alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. Anche in questo caso è previsto un cofinanziamento statale al 50 per cento, cui si fa fronte incrementando la dotazione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

## Articolo 1, comma 316 (Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)

---

Il comma autorizza la spesa di 114,24 milioni per il 2026, per incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico. Tale incremento è volto anche a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici "Milano-Cortina 2026".

## Articolo 1, comma 317 (Prestatori di lavoro con contratto a termine per le Commissioni preposte alla protezione internazionale)

---

Il comma reca autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. L'autorizzazione è accordata dalla disposizione, nel limite di spesa massimo di 14,61 milioni per l'anno 2026. L'impegno occupazionale è teso all'adempimento degli obblighi scaturiti dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea il 14 maggio 2024.

## Articolo 1, commi 318-325 (Riqualificazione dell'area di Pietralata per esigenze logistiche della Polizia di Stato)

---

I commi trasferiscono allo Stato la porzione di proprietà dell'ISTAT dell'area di Pietralata (a Roma) e relativi progetti di sviluppo, per completarne la riqualificazione e destinarla al soddisfacimento delle esigenze logistiche della Polizia di Stato. La stipulazione (e trascrizione) dell'atto di trasferimento della proprietà dell'area e la cessione dei progetti debbono avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. È prevista la nomina – entro trenta giorni e tramite DPCM – di un Commissario straordinario che approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale.

## Articolo 1, comma 326-332 (Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Garante prezzi)

---

I commi autorizzano il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT) a reclutare 40 unità di personale dell'area delle elevate professionalità, definendone le modalità di assunzione e provvedendo alla copertura dei relativi oneri retributivi e di funzionamento. A copertura degli oneri derivanti, è autorizzata una spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si prevede inoltre il potenziamento delle attività di monitoraggio dei prezzi, esteso alle quotazioni internazionali delle materie prime, nonché il supporto tecnico-operativo al Garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare, vengono stanziati un massimo di 327mila euro annui per consentire al Garante per la sorveglianza dei prezzi di stipulare convenzioni per l'assistenza tecnico-operativa di società o organismi in house della pubblica amministrazione. Sono altresì autorizzati investimenti pluriennali – nella misura di 1 milione di euro – per l'aggiornamento delle piattaforme informatiche ministeriali (incentivi, amministrazioni straordinarie e asset strategici), il ricorso temporaneo a esperti esterni per la gestione delle crisi d'impresa e il rifinanziamento delle attività di promozione del made in Italy. Viene quindi autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2026 e il 2027 e 500mila euro a decorrere dal 2028 per l'aggiornamento, rafforzamento e implementazione delle piattaforme informatiche del MIMIT. Inoltre, viene autorizzato il MIMIT ad avvalersi della collaborazione di esperti esterni per il triennio 2026-2028, allo scopo di rafforzare le attività istituzionali in materia di crisi d'impresa e di politica industriale. A tali esperti è riconosciuto un compenso massimo annuo individuale di 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. Per tale finalità, la norma fissa un limite di spesa complessivo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028. Il comma 331 dispone il rifinanziamento per 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 delle attività di promozione e comunicazione in materia di made in Italy. Infine, il comma 332



abroga le precedenti autorizzazioni assunzionali relative al MIMIT e relative a funzioni di vigilanza, disponendo la conseguente riduzione dei relativi stanziamenti di bilancio.

## Articolo 1, commi 333-339 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

---

I commi prevedono l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in misura pari a 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, viene destinata una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile. Il comma 335 prevede che le regioni sono autorizzate a iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva. Si prevede che tali disposizioni entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e province autonome, il comma 337 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, il compito di individuare le disposizioni normative, per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste. Il comma 338 destina una quota delle risorse incrementalì pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Infine, il comma 339 prevede che le regioni di riferimento (c.d. regioni benchmark) per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per gli anni 2025 e 2026 siano le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024.

## Articolo 1, commi 340-343 (Misure di prevenzione)

---

I commi destinano al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

- al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
- all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;
- al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
- alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;

- alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare nell'ambito della rete italiana screening polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
- all'incremento del finanziamento per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;
- all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
- all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;
- allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità;
- al potenziamento dei test Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
- alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
- alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
- all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
- all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.

Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Infine, si precisa che, fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.

## Articolo 1, commi 344-347 (Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030)

I commi prevedono la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'implementazione e il potenziamento del Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030. In particolare, il comma 344 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, sia indirizzata all'implementazione e al rafforzamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza individuate dal PANSM 2025-2030), con il fine di realizzare gli obiettivi e le azioni strategiche previsti nel medesimo Piano, utili al potenziamento e alla qualificazione dell'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona nell'intero arco della propria vita. Il comma 345 dispone che una quota pari al 30 per cento delle risorse previste dal comma 344 sia destinata, per il triennio 2026-2028, alla messa a punto delle azioni di prevenzione per la completa realizzazione degli argomenti presenti nel PANSM. Il comma 346 individua le

modalità di ripartizione tra le regioni degli importi previsti dal comma 344. Tale ripartizione avviene con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata. Il comma 347, infine, dispone l'utilizzo di una quota pari a 30 milioni di euro, nell'ambito delle risorse previste dal comma 344 e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie riguardanti l'implementazione delle azioni strategiche di intervento previste dal PANSM 2025-2027, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da indirizzare ai Servizi di salute mentale, come intesi nel medesimo PANSM.

### **Articolo 1, comma 348 (Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)**

---

Il comma prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

### **Articolo 1, commi 349-350 (Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)**

---

Il comma 349 dispone l'aumento della spesa annuale destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno. In particolare, tale spesa viene aumentata, a decorrere dall'anno 2027, da 650 milioni di euro a 1.000 milioni di euro. Il comma 350 prevede che una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, sia vincolata per assicurare al SSN le risorse necessarie all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.

### **Articolo 1, commi 351-356 (Farmacia dei servizi)**

---

I commi stabiliscono che i servizi resi dalle farmacie siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale e, pertanto, le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Viene poi stabilito che per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il SSN il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. A tal proposito, viene vincolata, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard, una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto complessivo del citato fabbisogno nell'anno di riferimento. La remunerazione dei servizi viene definita dalle Regioni e province autonome nell'ambito degli Accordi integrativi regionali, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e

private e nei limiti di importo di cui sopra. Alle Regioni e province autonome viene attribuito il compito di rendicontare al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse ed i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti economici ed organizzativi dei servizi resi dalle farmacie. A tal fine viene rimesso ad un decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, la disciplina delle modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale.

## Articolo 1, commi 357-361 (Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario)

I commi prevedono un incremento delle risorse stanziato per l'elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative alle seguenti categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

- medici e medici veterinari;
- infermieri;
- dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario;
- personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché operatori sociosanitari.

Inoltre, vengono elevati, per il 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria – secondo la disciplina già vigente e che cessa al termine del medesimo anno 2026 – rispetto alle maggiorazioni contrattuali, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. L'incremento è pari a 143,500 milioni di euro, di cui 101,885 milioni per i dirigenti medici e 41,615 milioni per il suddetto personale sanitario (i corrispondenti importi complessivi diventano quindi pari, rispettivamente, a 423,500 milioni, 301,885 milioni, 121,615 milioni). Resta fermo che, per l'anno 2026, i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) pari al 15 per cento. Tale incremento è operato a valere sulla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda le indennità per le categorie di personale sanitario e socio – sanitario, vengono incrementate le risorse, a decorrere dall'anno 2026, da 327 a 412 milioni di euro annui.

## Articolo 1, commi 362-365 (Assunzioni di personale nel Servizio sanitario nazionale)

I commi prevedono, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale; lo stanziamento in esame concerne

anche le regioni a statuto speciale. Il comma 363 provvede alla copertura finanziaria del medesimo stanziamento; la copertura è disposta in parte a valere sul finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e in parte a valere sulla quota del medesimo finanziamento complessivo destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Il comma 364 prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l'importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente. Il comma 365 amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, amplia i termini temporali di riferimento e le categorie soggettive dei lavoratori per la possibilità di applicazione di una riserva di posti in procedure selettive pubbliche di reclutamento da parte dei suddetti enti ed aziende, intese allo svolgimento di funzioni (da parte dei medesimi enti e aziende) in precedenza oggetto di esternalizzazione.

### **Articolo 1, comma 366 (Emolumenti accessori al personale sanitario e socio-sanitario assegnato ai servizi di pronto soccorso)**

---

Il comma prevede che le regioni possano incrementare in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area sanità nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all'esclusivo fine dell'impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte della contrattazione integrativa, per il riconoscimento di emolumenti accessori ai medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari (dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale) assegnati ai servizi di pronto soccorso. L'incremento è ammesso nella misura massima di 1 punto percentuale rispetto alla componente stabile dei fondi medesimi.

### **Articolo 1, comma 367 (Incremento delle risorse per le cure palliative)**

---

Il comma incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, da destinarsi in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative l'importo delle risorse previste per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

### **Articolo 1, comma 368 (Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso)**

---

Il comma istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole di secondo grado e agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

## Articolo 1, commi 369-370 (Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)

---

I commi intervengono sulle disposizioni contenute nella scorsa Legge di Bilancio volte a definire le finalità del fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle risorse di tale Fondo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Inoltre, precisa che tale disposizione è approvata ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

## Articolo 1, commi 371 e 372 (Quote premiali del Servizio sanitario nazionale)

---

I commi prevedono l'assegnazione in via transitoria, anche per gli anni 2025 e 2026, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Inoltre, viene chiarito che la tale disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

## Articolo 1, commi 373-375 (Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)

---

I commi dispongono la destinazione all'INPS di una somma pari a 200mila euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso e il potenziamento del supporto agli utenti in relazione al cd. bonus psicologo. In particolare, viene stabilito che, a decorrere dal 2026, il trasferimento all'INPS delle risorse volte al finanziamento di tale bonus. Infine, si prevede che agli oneri derivanti da tali disposizioni si provveda nell'ambito delle risorse già previste a normativa vigente per il bonus psicologo

## Articolo 1, commi 376-380 (Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale)

---

I commi prevedono che l'AIFA, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, provveda alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica. I criteri in base ai quali effettuare la revisione sono quelli di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale. I provvedimenti di revisione, adottati con determina AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Viene poi attribuita all'AIFA la facoltà di prevedere, per i medicinali esclusi dal Prontuario, misure transitorie volte a garantire la



continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata. Viene infine stabilita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

## Articolo 1, commi 381-385 (Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)

I commi prevedono l'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN. Tale buono può essere utilizzato dalle persone affette da celiachia nelle farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), con i quali le regioni e le province autonome hanno stipulato apposite convenzioni. Inoltre, viene disposto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati i criteri per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria, del sistema centralizzato di generazione del suddetto buono, delle modalità di utilizzo di esso presso i negozi convenzionati, dell'assegnazione del budget mensile ai singoli beneficiari, della tracciabilità dell'importo residuo disponibile di tale budget e delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome delle spese effettuate in un luogo diverso da quello di residenza e di domicilio sanitario dell'acquirente. Viene infine stabilito che, alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, quantificati in un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede tramite l'utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

## Articolo 1, commi 386-395 (Altre disposizioni in materia di farmaceutica)

I commi intervengono a modificare diverse disposizioni relative al settore farmaceutico. In particolare, viene incrementato, a decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,30 per cento - in precedenza fissato allo 0,20 - e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento. Inoltre, si precisa che resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali pari allo 0,2 per cento. Viene altresì prevista la riduzione del fondo farmaci innovativi (introdotto dalla scorsa Legge di bilancio), a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni relative al c.d. payback 1,83%, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni. Il comma 390 stabilisce che agli oneri previsti dal comma 388, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse incrementalmente del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale. Il comma 391, modificando la legge di bilancio per il 2024, stabilisce che per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al precedente comma 225 della citata Legge di bilancio, relativo al rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale alle farmacie, si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100. Inoltre, viene previsto che alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), oltre a poter avviare una nuova procedura di contrattazione del prezzo con il titolare dell'autorizzazione in commercio (AIC) del medesimo medicinale biotecnologico, può in alternativa ricevere la proposta da parte del titolare dell'AIC del medicinale

biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente. Il comma 393 precisa che le percentuali di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (66 per cento per le aziende farmaceutiche e 3,65 per cento per i grossisti) si riferiscono ai farmaci di fascia A erogati attraverso il canale dell'assistenza convenzionata, ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il comma 394 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 la possibilità per l'AIFA di avvalersi, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, nonché il termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Il comma 395 prevede che, dal 1° gennaio 2026, venga meno la possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ove prevista, con conseguente abrogazione della disposizione che prevede che le aziende farmaceutiche possono chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei propri farmaci aderendo a un meccanismo alternativo di compensazione economica, che prevedono il meccanismo di sospensione della riduzione del prezzo e definiscono le modalità di applicazione e i criteri per la sospensione di tale riduzione con i provvedimenti dell'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 1, comma 396 (Procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici)**

---

Il comma introduce una disciplina specifica per le procedure di acquisto, da parte di soggetti pubblici, dei farmaci non biologici per i quali sia scaduta la tutela da brevetto o da certificato di protezione complementare e per i quali sussistano sul mercato i relativi farmaci equivalenti.

PART OF  
CATTANEO ZANETTO POMPOSO & CO.  
EXCELLERA  
ADVISORY GROUP

## **Articolo 1, commi 397-398 (Finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)**

---

I commi incrementano da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto – nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale l'14 per il Servizio sanitario nazionale – in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS) –. L'elevamento è disposto con efficacia già dall'anno 2025.

## **Articolo 1, comma 399 (Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)**

---

Il comma interviene a innalzare, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,6 per cento. La disposizione precisa altresì che restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previsti.

## Articolo 1, commi 400-401 (Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

---

I commi intervengono limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. Si incrementa il limite di spesa regionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026. In seguito a tale elevamento, il limite è pari al valore della medesima spesa regionale incrementato di 6,5 punti percentuali. In tale ambito, in base alla disciplina già vigente, una quota di 0,5 punti è destinata all'acquisto di "prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti", con priorità per le "strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso"). Nell'ambito della determinazione degli incrementi in esame, si sostituisce la clausola generale di rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario nazionale con il richiamo della disciplina relativa sia a tale obbligo di equilibrio sia alle relative misure per la salvaguardia del medesimo equilibrio.

## Articolo 1, commi 402-404 (Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

---

I commi prevedono l'avvio in via sperimentale per l'anno 2026 di una specifica progettualità rivolta agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali. Si autorizza la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ai conseguenti oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle riguardanti le quote destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Viene poi precisato che la disposizione è approvata in conformità con lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

## Articolo 1, commi 405-406 (Servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

---

I commi intervengono sui servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini. Si prevede la spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027, nell'ambito della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a., per la realizzazione di infrastrutture in grado di assicurare la traduzione e lo scambio transfrontaliero, tramite il Sistema tessera sanitaria, di ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di laboratorio e di diagnostica per immagini. Inoltre, si dispone che

agli oneri derivanti da tale spesa si provvede tramite l'utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

### **Articolo 1, commi 407-409 (Contributi annui in favore di organizzazioni internazionali nel settore sanitario)**

---

I commi prevedono che, con decorrenza dall'anno 2026, i contributi finanziari annui dell'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro<sup>140</sup> e all'Organizzazione mondiale della sanità animale siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in merito, e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio. Rispetto alla disciplina finora vigente, si estende dunque al contributo suddetto all'Organizzazione mondiale per la sanità animale la previsione che l'importo sia determinato sulla base della richiesta dell'ente medesimo.

### **Articolo 1, commi 410-412 (Potenziamento dei servizi di telemedicina)**

---

I commi sono finalizzati al potenziamento dei servizi di telemedicina. Si assegna all'Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione delle procedure finalizzate a fornire ai professionisti sanitari dispositivi medici per il monitoraggio dei pazienti e per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di telemedicina. Si stabilisce che l'individuazione dei suddetti dispositivi medici e professionisti sanitari è effettuata con un decreto del Ministro della salute, proposto da Agenas, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Si dispone che agli oneri si provvede tramite l'utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

### **Articolo 1, commi 413-416 (Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)**

---

I commi disciplinano l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici. In caso di mancata o errata dichiarazione da parte delle aziende, il Ministero della salute può notificare un avviso di accertamento entro il quinto anno successivo, determinando il contributo dovuto. Si prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione spontanea senza sanzioni, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Dispone, poi, l'applicazione di una sanzione del 30 per cento, ridotta al 10 per cento se il pagamento avviene entro 60 giorni. L'avviso costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo per il recupero coattivo.

### **Articolo 1, commi 417-418 (Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)**

---

I dettano alcune disposizioni di interpretazione autentica sul tema del Fondo per il governo dei dispositivi medici. Più nello specifico, si chiarisce che, con riguardo all'obbligo di corresponsione al citato Fondo, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi

apparecchiature, per fatturato derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale deve intendersi la sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale. Si chiarisce, inoltre, che sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo predetto, le aziende, il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.

### **Articolo 1, comma 419 (Modifica all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)**

---

Il comma amplia le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) attribuendo allo stesso Commissario il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.

### **Articolo 1, commi 420-421 (Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)**

---

I commi intervengono in materia di fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente. Si dispone, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, l'incremento delle risorse del Fondo per un ammontare pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Si dispone che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata dal medico competente per le epilessie in coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali, venga riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato.

### **Articolo 1, comma 422 (Misure in materia di dipendenze patologiche)**

---

Il comma dispone che la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

### **Articolo 1, comma 423-424 (Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)**

---

I commi dettano misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie. Si prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico per l'analisi e l'efficientamento dei consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche. Si stabilisce che ai componenti del suddetto tavolo – rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e

delle finanze e specifiche professionalità da individuarsi presso le Regioni e le province autonome o gli enti del SSN o altri enti pubblici competenti per materia - non spettano compensi o altri emolumenti comunque denominati.

## Articolo 1, comma 425 (Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)

---

Il comma prevede l'integrazione del sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard.

## Articolo 1, comma 426 (Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207)

---

Il comma prevede che le Regioni che non rispettano i parametri individuati nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) siano sottoposte ad audit da parte del Comitato LEA, al fine di definire gli interventi necessari al raggiungimento, entro e non oltre i due anni, da parte della regione inadempiente, della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori del NSG utilizzati per il relativo monitoraggio. Restano ferme le procedure ordinarie di verifica degli adempimenti regionali per l'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

## Articolo 1, commi 427-436 (Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

---

I commi disciplinano la maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali. Essi ripropongono la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, secondo il modello "Industria 4.0", effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della presente legge. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso. Si stabilisce che, per accedere al beneficio del nuovo iperammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. "GSE") ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest'ultimo.

Viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi. In particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0.



Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero. A tal fine, è necessario che l'impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, si precisa che sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici:

- moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Si stabilisce che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all'estero – anche se appartenenti allo stesso soggetto –, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l'impresa provveda, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Si conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire le modalità di attuazione dell'incentivo de quo con decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Si definisce il criterio da seguire nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Nello specifico, a seguito della riformulazione del testo di tale comma, la determinazione dell'acconto dovuto è effettuata senza tener conto delle disposizioni introdotte dai precedenti commi.

Si stabilisce che, sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma, anche al fine di esigenze di monitoraggio.

Infine, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri, dallo stesso derivanti, rispetto alle previsioni.

## Articolo 1, comma 437 (Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo)

---

Il comma innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

## Articolo 1, commi 438-447 (Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

---

I commi estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. È stato esteso il beneficio fiscale alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche. Si pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame. Si estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno. Disciplina i relativi obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

## Articolo 1, commi 448-452 (Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica)

---

I commi riguardano un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti realizzati nel corso del 2025 nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Si introduce un contributo aggiuntivo, in forma di credito d'imposta per l'anno 2026, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare già richiesto con la dichiarazione integrativa all'Agenzia delle entrate, validamente inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per l'ottenimento del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, sempreché non abbiano ricevuto il credito d'imposta Transizione 5.0, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 19 del 2024, per almeno uno degli investimenti richiamati nella comunicazione.

È prevista la procedura per l'ottenimento del credito d'imposta: le imprese sono tenute a presentare, in modalità telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate nel periodo 15 aprile-15 maggio 2026 con cui dichiarano, nelle forme dell'autocertificazione, che non hanno ottenuto il contributo Transizione 5.0. Le modalità di trasmissione e gli elementi informativi da accludere alla domanda sono individuate da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026. Inoltre, il legislatore chiarisce che la somma del credito d'imposta integrativo e di quello precedentemente previsto dalla legge di bilancio 2025 non può superare l'importo originariamente richiesto con la comunicazione integrativa inviata nel 2025.

È stabilita la rideterminazione proporzionale del contributo aggiuntivo, se ricorrono le ipotesi di rideterminazione del contributo principale. La parte di credito d'imposta indebitamente utilizzata è restituito mediante il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi. Analogo meccanismo di decadenza proporzionale dal contributo, se è accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo principale oppure se la comunicazione presenti elementi non veritieri o dichiarazioni false.

Il contributo è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 dal 26 maggio 2026 fino al 31 dicembre 2026. A tale credito d'imposta non si applica il limite di fruizione di 250.000 euro.

Si rimanda, anche per quanto riguarda le attività di controllo, alle disposizioni introdotte con l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e con il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, per quanto applicabili.

## Articolo 1, comma 453 (Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)

Il comma in esame istituisce delle Zone franche doganali intercluse nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 2022-2027.

## Articolo 1, commi 454-459 (Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

I commi riconoscono un credito di imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali.

Si prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro.

Si prevede che per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è

corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo nei seguenti casi:

- se i beni agevolati sono ceduti a terzi;
- se vengono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

Viene previsto inoltre un termine temporale entro cui devono prodursi le suddette condizioni per la riduzione del credito. Tale termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il limite massimo di spesa cui viene assoggettata la misura è pari a 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile si applichi o meno la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

## Articolo 1, commi 460-466 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura nella ZES unica)

I commi prevedono la rimodulazione e l'estensione al 2026 del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura situate nella ZES Unica.

In particolare, intervengono in materia di credito d'imposta "ZES unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura" rideterminando, nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025.

Prevede l'estensione del contributo sotto forma di credito d'imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla

normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Prevede che per l'anno 2026 gli operatori economici comunichino all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall'agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell'agenzia delle entrate.

Prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 6- quater sia utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24. Da ultimo precisa che il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

### **Articolo 1, comma 467 (Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili)**

---

Il comma inserisce nel cd. Testo unico FER una disposizione che prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione delle stesse. Gli interventi sono realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e non devono comportare incremento di consumo di suolo rispetto a quello già occupato dall'impianto interessato. Per tali interventi l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata secondo le disposizioni vigenti. L'indennità deve essere corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico, con l'obbligo di essere versata su apposito capitolo di bilancio. Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È inoltre fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali.

### **Articolo 1, comma 468 (Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)**

---

Il comma rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027.

### **Articolo 1, commi 469-471 (Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)**

---

La previsione contiene interventi a sostegno delle filiere del turismo e in favore delle imprese.

In particolare, modifica le norme dettate dalla precedente legge di bilancio per il 2025 in tema di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale.

Autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore turistico – di cui l'1% da destinarsi alla gestione degli interventi –, ai fini del sostegno e dello sviluppo della filiera, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Rifinanzia di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.

## Articolo 1, comma 472 (Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT)

---

Il comma modifica la disciplina del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT), sia di parte corrente sia di conto capitale, istituito dalla legge di bilancio 2022 nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR):

- lett. a) circoscrive la finalità del fondo di parte corrente alla sola razionalizzazione degli interventi per attrattività e promozione turistica, eliminando il riferimento al sostegno agli operatori e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con il PNRR;
- lett. b) sostituisce il comma 369, stabilendo la ripartizione delle risorse dei fondi con l'80% per iniziative cofinanziate dalle regioni e il 20% per iniziative cofinanziate dal MITUR; le modalità di accesso e riparto saranno definite con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- lett. c) introduce il nuovo comma 369-bis, che disciplina l'assegnazione concreta delle risorse dei fondi tramite un decreto ministeriale, con alcune specifiche per il fondo di conto capitale;
- lett. d) riscrive il comma 370, prevedendo una programmazione triennale delle risorse del fondo di conto capitale e fissando entro il 30 aprile del primo anno del triennio il termine per l'adozione del decreto attuativo.

## Articolo 1, commi 473-474 e 480 (Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali)

---

I commi introducono delle disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali.

Autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.

Riconosce al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)" la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto.



Autorizza la spesa complessiva di 270 milioni di euro ripartita in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse", prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale per la predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario e disponendo in ordine alla revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

### **Articolo 1, comma 475 (Risorse per strade e ferrovie della Basilicata)**

---

Il comma assegna alla Provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 di euro per il 2026 al fine di realizzare una serie di interventi sulla viabilità e sulla linea ferroviaria e in particolare per ripristinare la viabilità sulla strada provinciale ex SS 93; ripristinare la linea ferroviaria Foggia – Potenza; realizzare interventi di adeguamento del viadotto Tiera.

### **Articolo 1, comma 476 (Piattaforma logistica di Valle Ufita)**

---

Il comma attribuisce al Commissario straordinario per la linea ferroviaria adriatica le funzioni necessarie per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita".

### **Articolo 1, comma 477 (Linea 2 metropolitana di Torino)**

---

Il comma reca l'autorizzazione al Commissario straordinario per la Linea 2 della metropolitana di Torino ad aprire una contabilità speciale per la gestione e liquidazione delle spese relative al supporto tecnico e al compenso del medesimo Commissario. In particolare, ha prorogato di centottanta giorni il termine per la comunicazione del cronoprogramma degli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino e ha posto, in capo al Commissario straordinario nominato per la realizzazione della medesima opera, l'obbligo di presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni, una proposta di rimodulazione del progetto, onde consentirne una realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, la disposizione citata ha autorizzato la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da ripartire in 100.000 euro per il compenso del Commissario e 50.000 euro per le spese relative all'eventuale supporto tecnico.

### **Articolo 1, comma 478 (Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo)**

---

Il comma reca un'autorizzazione di spesa a favore della società RAM S.p.a. di 1 milione di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2027 per l'attuazione di ulteriori interventi in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica.

### **Articolo 1, comma 479 (Sistema idrico del Peschiera)**

---

Il comma prevede disposizioni finalizzate a garantire equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, con la rideterminazione della durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale. Si prevede che tale durata può essere rideterminata in proporzione al

volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.

### **Articolo 1, commi 481-484 (Esenzione addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma)**

I commi prevedono l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le somme dovute ai comuni interessati a valere sulle entrate derivanti dall'addizionale in oggetto non sono pertanto corrisposte e la Regione Emilia-Romagna provvede a ristorare i suddetti comuni. Si prevede, altresì, che la medesima Regione provveda a versare all'entrata del bilancio dello Stato 1.912.300 euro, entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di mancato versamento da parte della Regione Emilia-Romagna delle somme così quantificate, entro il termine suddetto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo sulle somme spettanti all'Emilia Romagna, fatte salve le somme per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché la tutela della salute. Si dispone, inoltre, circa il trasferimento in favore dell'entrata dello Stato e dell'INPS, secondo la disciplina applicabile inerente all'addizionale in oggetto.

### **Articolo 1, comma 485 (Autorizzazioni di spesa per interventi in materia di mobilità)**

Il comma autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi normativi in materia di mobilità. Nel dettaglio, reca la seguente autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità: 200 milioni di euro per il 2026; 150 milioni di euro per il 2027.

### **Articolo 1, comma 486 (Sicurezza gallerie ferroviarie)**

Il comma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie in esercizio di lunghezza superiore ai mille metri, nelle more del completamento degli interventi per il miglioramento dei relativi livelli di sicurezza. I gestori devono assicurare, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a mille metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei.

### **Articolo 1, commi 487-494 (Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori)**

I commi recano misure per la definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori.

Prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, previo parere della Conferenza unificata, a cui è demandata la definizione del prezzario nazionale per gli appalti di lavori.

Tale prezzario è aggiornato con cadenza annuale; è redatto in coerenza con i criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici (d'ora in poi "Codice"); opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni.

Prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato "Osservatorio". Lo stesso comma disciplina i compiti e l'operatività dell'Osservatorio.

Integra tale disciplina e ne demanda la definizione dettagliata ad un apposito decreto del MIT. Sono altresì disciplinati: la composizione dell'Osservatorio, i compensi dei relativi membri; la copertura degli oneri, autorizzando la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Reca una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell'efficacia del Codice, nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023. Per tali contratti, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando i prezzari regionali o, ove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali. Viene altresì disciplinato il riconoscimento, da parte della stazione appaltante, dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari citati.

Reca modifiche alla disciplina introdotta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli appalti pubblici di lavori, nonché negli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.A.

Impone al MIT di procedere alla ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione della presente misura. Sono inoltre disciplinate le modalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri per le stazioni appaltanti.

Prevede l'obbligo per la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, di attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme.

## Articolo 1, comma 495 (Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

Il comma autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere. La disposizione prevede interventi pari a un importo di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari di maggiore spesa corrente per 4,7 milioni annui a livello di saldo netto.

## Articolo 1, comma 496 (Personale diplomatico Ministero affari esteri)

Il comma incrementa di 35 unità la dotazione organica del primo grado della carriera diplomatica (segretario di lezione) per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il MAECI è autorizzato a bandire il relativo concorso per tali anni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 555.867

per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.605 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento viene autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro annui.

### **Articolo 1, comma 497 (Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero)**

---

Il comma autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

### **Articolo 1, comma 498 (Promozione economica e culturale)**

---

Il comma istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alle iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI. Dispone inoltre la destinazione di una quota pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026 di tale fondo per la prosecuzione delle attività - previste dalla Legge di bilancio 2025 - per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

### **Articolo 1, commi 499-500 (Dotazione del Fondo sport per studenti universitari)**

---

I commi intervengono in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari. In particolare, il comma 499 prevede il rifinanziamento del Fondo sport per studenti universitari per una cifra pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mentre il comma 500 dispone che agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili.

### **Articolo 1, comma 501 (Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi)**

---

Il comma concede un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi.

### **Articolo 1, comma 502 (Contributo in favore della Fondazione Med-Or)**

---

Il comma concede un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa.

### **Articolo 1, commi 503-504 (Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)**

---

I commi prevedono l'incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi

preesistenti. Nello specifico, il comma 503 mira a rafforzare, per l'anno 2026, lo strumento di Venture Capital di SIMEST s.p., disponendo un incremento della dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Il comma 504, invece, prevede un incremento della dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

## **Articolo 1, commi 505-510 (Interventi in favore dell'Ucraina)**

I commi istituiscono un fondo destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del governo ucraino. L'intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

## **Articolo 1, commi 511-514 (Italiani all'estero, promozione lingua italiana e cittadinanza)**

I commi dispongono il finanziamento di una serie di interventi per gli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, tra cui l'introduzione di alcune modifiche alla procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita e sulla destinazione dei contributi previsti per le istanze o dichiarazioni nei procedimenti in materia di cittadinanza.

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, i commi prevedono l'incremento, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 500.000 euro delle risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero, di 1 milione di euro delle risorse per il sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero, di 500.000 euro delle risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari e di 500.000 euro, per l'anno 2026, delle risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Per le medesime finalità, si autorizza altresì il finanziamento, per il 2026, di 500.000 euro a favore dei Comitati degli italiani all'estero e di 500.000 euro a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

## **Articolo 1, commi 515-517 (Misure in materia di istruzione)**

Il comma 515 stabilisce l'obbligo - e non più la semplice facoltà - per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia. Precisa inoltre che, per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e non l'obbligo, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi.

Il comma 516 interviene sul sistema di monitoraggio delle assenze del personale scolastico. In particolare, si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso.

Il comma 517 stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 515 sono destinati all'incremento del Fondo per il

miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso.

### **Articolo 1, comma 518 (Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici)**

---

Il comma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

### **Articolo 1, comma 519 (Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria)**

---

Il comma prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

### **Articolo 1, commi 520-526 (Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)**

---

Il comma 520 stabilisce che l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi.

Il comma 521 elimina il riferimento al carattere "triennale" dell'organico dell'autonomia nella norma che consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell'organico.

Il comma 522 stabilisce l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l'adozione del decreto di definizione dell'organico e prevede la possibilità di non effettuare la rilevazione e il monitoraggio del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia ove la riduzione dell'organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.

Il comma 523 precisa che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici può essere definito anche nell'ambito del decreto annuale di determinazione dell'organico di cui sopra.

Il comma 524 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.

Il comma 525 garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei gradi di istruzione inferiori mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Il comma 526 chiarisce che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministra



## Articolo 1, commi 527-528 (Immissioni in ruolo dirigenti scolastici)

---

Il comma 527 dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici sono effettuate fino al suo esaurimento. Inoltre, esclude la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Infine, esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

Il comma 528 stabilisce che le graduatorie regionali del concorso bandito con il decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie.

## Articolo 1, commi 529-533 (Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca - FPR)

---

Il comma 529 stabilisce che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni AFAM afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare.

Il comma 530 prevede che il Piano triennale della ricerca è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

Il comma 531 dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

Il comma 532 istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, ovvero il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza, il Fondo italiano per le scienze applicate e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.

Il comma 533 incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

## Articolo 1, comma 534 (Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities)

---

Il comma 534 rfinanzia di 300.000 euro per l'anno 2026 la spesa da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

## Articolo 1, comma 535 (Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano)

---

Il comma 535 rfinanzia di 3 milioni di euro per il 2026 il Fondo per l'Erasmus italiano, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di apposite convenzioni.

## Articolo 1, commi 536-537 (Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario)

---

I commi istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un "Fondo per la promozione del dialogo (FPD)", con una dotazione di 150.000 euro per il solo anno 2026. Il Fondo è destinato a favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, nell'ambito della promozione della cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché a contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come forme di antisemitismo. Inoltre, Il comma 537 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo in oggetto, per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche intesi al raggiungimento delle suddette finalità.

## Articolo 1, commi 538-549 ("Bonus valore cultura")

---

I commi istituiscono un bonus elettronico denominato «Bonus valore cultura», finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, dal primo gennaio 2027, sostituirà la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito».

## Articolo 1, comma 550 (Interventi nella città di Matera)

---

Il comma autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della

Cultura e del Dialogo 2026» La norma prosegue demanda ad uno o più decreti del Ministro della cultura da emanarsi, sentito il Sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione in parola nonché degli interventi di cui al primo periodo.

## **Articolo 1, commi 551-552 (Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)**

---

Il comma 551 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivo, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.

Il comma 552 demanda ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

## **Articolo 1, comma 553 (Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione)**

---

Il comma stanza 5 milioni di euro per l'anno 2028 in favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

## **Articolo 1, comma 554 (Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)**

---

Il comma interviene con diverse novelle sulla normativa dedicata al cinema e all'audiovisivo. In particolare, le modifiche introdotte prevedono la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo che, a seguito delle modifiche introdotte, passa da 700 milioni di euro annui a 610 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, Inoltre, stabilisce l'introduzione di un sistema di monitoraggio trimestrale sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge, la sottoposizione di tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse previsti per tali strumenti ai sensi del decreto di riparto, nonché l'eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

## Articolo 1, commi 555-558 (Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

---

Il comma 555, al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 556 stabilisce che le risorse di cui al precedente comma siano destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori.

Il comma 557 dispone che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

Il comma 558 precisa che i contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

## Articolo 1, commi 559-562 (Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009)

---

Il comma 559 prevede la proroga dell'efficacia delle disposizioni relative all'esenzione dalle prestazioni lavorative e la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata volti a soddisfare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale fino all'anno 2026, autorizzando a tal fine la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

Il comma 560 innalza il limite massimo di spesa di 1 milione di euro, previsto per l'anno 2026, al limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per consentire, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, al Comune di L'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato.

Il comma 561 prevede che per le finalità connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 562 apporta modifiche alla disposizione recante Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila. In particolare, in sostituzione di quanto previsto dalla normativa vigente, dispone l'assegnazione di un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

Aggiunge, infine, una disposizione aggiuntiva volta a prevedere che per l'anno 2026 il contributo – relativo alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e riassegnazione del relativo personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, nonché per la possibilità che l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere possa, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto

o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi – è riconosciuto nella misura di 500.000 euro.

## **Articolo 1, commi 563-568 (Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012)**

---

I commi recano disposizioni riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2012. In particolare, esse prevedono innanzitutto l'applicazione della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità per il completamento degli interventi stessi e che il Commissario delegato, presidente della Regione Emilia-Romagna, presenti una relazione al termine dello stato di emergenza e ne disciplina termini e contenuti.

Inoltre, il comma 565 dichiara lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della Regione Emilia-Romagna, conseguente agli eventi sismici citati, per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il comma 566 dispone la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, che succede all'attuale Commissario delegato, autorizzando la spesa necessaria alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario e al finanziamento degli interventi di assistenza tecnica, assistenza alla popolazione, degli interventi sostitutivi per gli eventi sismici e del contributo di autonoma sistemazione.

Si autorizza altresì, ai sensi del comma 567, il Commissario straordinario a provvedere anche a mezzo di ordinanze disciplinate dall'articolo 3, comma 7, della già citata Legge quadro, precisando tuttavia che in ogni caso restano in vigore, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato per il periodo di emergenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, il comma 568 reca stabilisce che per il completamento degli interventi di ricostruzione si applichi la normativa relativa all'utilizzazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa.

## **Articolo 1, comma 569 (Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)**

---

Il comma proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

## **Articolo 1, commi 570-573 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)**

---

Il comma 570 prevede, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, la proroga del termine della gestione straordinaria sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, fino al 31 dicembre 2026. Si autorizza ai fini dell'attuazione del medesimo comma la spesa di 59 milioni di euro, destinata al personale delle strutture commissariali e degli enti locali interessati.

Il comma 571 prevede che dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, è

automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. Il comma 572 autorizza la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026, per i suddetti oneri relativi al personale.

Il comma 573 prevede che per la finalità di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, a mezzo di ordinanze, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026

## **Articolo 1, commi 574-579 (Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017)**

---

Il comma 574 estende al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas localizzate nella “zona rossa” dei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017.

Il comma 575 estende al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a immobili, ovvero casa di abitazione, studio professionale o azienda, localizzati nei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017 e dichiarati inagibili entro il 30 aprile 2021.

Il comma 576 differisce di un ulteriore anno, per tutto il 2026, il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017. Il differimento prevede altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi.

Il comma 577 sospende di un'ulteriore annualità, fino al 31 dicembre 2026, il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei relativi interessi, nonché, tra gli altri, il pagamento di canoni per immobili dichiarati inagibili o di alcuni beni mobili strumentali, per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per quanto concerne i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i Comuni della “zona rossa” istituita da apposite ordinanze dei sindaci.

Il comma 578 sospende per un altro anno, e senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, il pagamento delle rate dei mutui o finanziamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2026, qualora i singoli istituti bancari o gli intermediari finanziari non abbiano informato, secondo i criteri prescritti, i beneficiari di tali mutui o finanziamenti della possibilità di chiedere la sospensione delle rate in scadenza. Il comma 579 dispone che lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 577 e 578 concernenti, tra gli altri, la sospensione delle rate dei mutui, nel limite di spesa di 1,5 milioni nel 2026.

## **Articolo 1, comma 580 (Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)**

---

Il comma dispone la proroga delle norme che disciplinano le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell'Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall'IMU e dalla TASI.



## **Articolo 1, commi 581-582 (Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)**

---

Il comma 581 proroga di un anno, ovvero dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026 – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici del 2016, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza – i termini relativi alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie, alla possibilità di incrementare le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento, nonché al regime giuridico speciale previsto per i materiali da scavo suddetti.

Il comma 582 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine fino al quale è consentito l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

## **Articolo 1, comma 583 (Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)**

---

Il comma dispone il riparto delle somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare, prevede che il Commissario straordinario, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del c.d. canone antenne, gravante, nella misura di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, sugli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica.

## **Articolo 1, comma 584 (Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali)**

---

Il comma estende all'anno 2026 la disposizione transitoria, già stabilita per l'anno 2019 e per gli anni 2021-2025, che esclude, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale – valido al fine della determinazione dell'ISEE179 del nucleo familiare – gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

## **Articolo 1, comma 585 (Compensazione della perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017)**

---

Il comma prevede che per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

## Articolo 1, comma 586 (Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016)

---

Il comma prevede che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata e con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal testo unico pubblico impiego, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego.

## Articolo 1, comma 587 (Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016)

---

Il comma proroga fino al 31 dicembre 2026 la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (CDA), previsto nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per tali fini è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

## Articolo 1, comma 588 (Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016)

---

Il comma prevede che al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è implementato lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026.

## Articolo 1, comma 589 (Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale)

---

Il comma proroga le misure di supporto a favore del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, per lo svolgimento dei procedimenti di attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 in Italia centrale, per una spesa complessiva per il 2026 pari a 3,4 milioni di euro. Proroga, inoltre, di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, le misure destinate ad assicurare al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per lo svolgimento di procedimenti amministrativi, finalizzati all'attuazione degli investimenti previsti con le risorse del Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici.

## **Articolo 1, comma 590 (Proroga stato d'emergenza sisma 2016)**

---

Il comma, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevede la proroga dello stato d'emergenza deliberato a seguito del sisma.

## **Articolo 1, comma 591 (Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)**

---

Il comma prevede l'applicazione anche per l'anno 2026 di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma. Le esenzioni sono previste entro un limite di spesa di 11,7 milioni di euro. Anche ai benefici concessi per l'annualità 2026 si applicano la normativa dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis" e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

## **Articolo 1, commi 592-594 (Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23)**

---

I commi prevedono la cessazione dei contributi per autonoma sistemazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le Marche e l'Umbria nel 2022-23, nonché, a far data dalla cessazione del contributo e fino al 31 dicembre 2026, il riconoscimento di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

## **Articolo 1, comma 595 (Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria)**

---

Il comma riconosce anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Demanda ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri da adottare per il ristoro del minor gettito, da ripartire tra i territori delle due regioni interessate.

## **Articolo 1, commi 596-597 (Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017)**

---

I commi prevedono la proroga del termine per la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2016 e 2017, nonché lo stanziamento necessario alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

## Articolo 1, commi 598-599 (Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022)

---

I commi prevedono disposizioni necessarie ad assicurare le attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## Articolo 1, commi 600-603 (Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'Area Etnea)

---

I commi prorogano al 31 dicembre 2026 i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici accaduti dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e del relativo personale, e i termini per le assunzioni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, da parte della città metropolitana di Catania, autorizzando una spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026. Consentono, inoltre, alla città metropolitana di Catania la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro della PA previsti dalla normativa vigente. Provvedono a rifinanziare il Fondo per la ricostruzione, istituito per i suddetti eventi sismici, per 800.000 euro per l'anno 2026, per la stipula di convenzioni sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso. Infine, prorogano fino al 31 dicembre 2026 il riconoscimento, con riferimento ai comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, del contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», autorizzando a tale fine una spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.

## Articolo 1, commi 604-607 (Disposizioni per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024)

---

I commi – al fine di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi, a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché, nei mesi di settembre e ottobre 2024, nei territori della regione Emilia-Romagna – prevedono:

- **Durata incarico Commissario** – La proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2026, del termine di durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione, nonché l'autorizzazione di spesa (nel limite massimo complessivo di 10,55 milioni di euro) necessaria alla copertura, per l'anno 2026, degli oneri conseguenti.
- **Durata contratti lavoro** – La proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione in deroga alle facoltà assunzionali vigenti. Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata la spesa complessiva di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Tali risorse

sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

- **Struttura supporto Commissario** – L'integrazione della disciplina della struttura di supporto al Commissario, al fine di modificare le modalità per il conferimento di un numero massimo di 2 incarichi di livello dirigenziale non generale;
- **Interventi urgenti** – L'autorizzazione al Commissario di destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale ad esso intestata per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di 400 milioni di euro, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica individuati sulla base di indirizzi adottati dal Commissario medesimo entro il 30 aprile 2026, d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e sentita la Cabina di coordinamento. Viene altresì stabilito che il Commissario assicura il monitoraggio trimestrale delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata, dandone anche comunicazione sul proprio sito internet istituzionale.

## Articolo 1, commi 608-611 (Disposizioni per il contrasto della crisi idrica)

---

I commi recano una serie di modifiche alla disciplina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nel dettaglio si prevede:

- **Interventi urgenti** – L'individuazione, con provvedimento commissariale da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, degli interventi urgenti, per la realizzazione dei quali è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per il 2026.
- **Durata incarico Commissario** – La proroga di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario e la copertura dei maggiori oneri che ne derivano, mediante un'autorizzazione di spesa pari complessivamente a circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027.
- **Compiti Commissario** – La modifica dei compiti attribuiti al Commissario, al fine di eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo e, al contempo, di potenziare le funzioni di coordinamento ad esso attribuite.
- **Compensi esperti e consulenti** – Il rinnovo, anche per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta, per gli anni 2024- 2025, per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica.

## Articolo 1, comma 612 (Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania)

---

Il comma prevede per l'anno 2026 il rifinanziamento del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.

## Articolo 1, comma 613 (Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

---

Il comma prevede l'incremento di un importo pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

## Articolo 1, comma 614 (Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022)

---

Il comma prevede un'autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia nel 2017 e nel 2022.

## Articolo 1, comma 615 (Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23)

---

Il comma 1 prevede risorse per interventi di ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23.

## Articolo 1, commi 616-618 (Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009)

---

I commi autorizzano i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione, competenti per diversi eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ad incrementare il contributo per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI. L'incremento del contributo è concedibile per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 e si applica alle opere non completate interessate dall'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la fruizione della detrazione del 110%. Per tali finalità è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036. Si prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda al riparto delle somme stanziare tra i Commissari e gli Uffici per la ricostruzione interessati. A questi è demandata la definizione delle modalità attuative della misura. Al Dipartimento Casa Italia sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio.

## Articolo 1, comma 619 (Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione)

---

Il comma permette di utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture commissariali istituiti dalla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. È prevista inoltre la ripartizione del Fondo per la ricostruzione, anche attraverso decreti emanati dall'autorità politica delegata alla ricostruzione, tenendo conto, altresì, dell'esigenza di assicurare, attraverso i previsti



rifinanziamenti, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

## Articolo 1, comma 620 (Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)

---

Il comma modifica la disciplina relativa alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, dettando modifiche di dettaglio alla legge con la quale sono stati disciplinati i principi generali e le norme di coordinamento delle procedure nelle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi. Interviene in particolare sugli articoli concernenti le funzioni del commissario straordinario alla ricostruzione, i fondi per la ricostruzione, la disciplina della ricostruzione privata e pubblica, i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.

## Articolo 1, comma 621 (Ricostruzione privata sisma Abruzzo)

---

Il comma reca disposizioni in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici in Abruzzo, in particolare sopprimendo la previsione che introduceva il requisito dell'interesse storico-artistico degli immobili pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cui il CIPE può destinare finanziamenti per la ricostruzione e la riparazione.

## Articolo 1, commi 622-623 (Qualità delle acque destinate al consumo umano)

---

I commi:

- **Acque consumo umano** – Posticipano di 6 mesi il termine non oltre il 12 gennaio 2026 entro cui occorre procedere all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della "somma di PFAS". Posticipano di 6 mesi il termine a decorrere dal 13 gennaio 2026, a partire dal quale il controllo relativo all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della "somma di PFAS" diventi obbligatorio;
- **Somma di PFAS** – Precisa che nelle more della decorrenza dei termini di cui al primo periodo, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo non concorrono al rispetto del valore di parametro della "somma di PFAS".

## Articolo 1, comma 624 (Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR)

---

Il comma, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione.

## Articolo 1, commi 625-627 (Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016)

---

I commi prevedono che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni indicati, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

## Articolo 1, comma 628 (Proroga del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione di disposizioni relative al sisma del 1990)

---

Il comma proroga al 31 dicembre 2026 i lavori del tavolo tecnico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che dispone il rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

## Articolo 1, commi 629-630 (Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

---

I commi modificano la disciplina contenuta nel decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

## Articolo 1, commi 631-633 (Misure in materia di protezione civile)

---

I commi destinano al Fondo regionale di protezione civile risorse pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029. Recano altresì uno stanziamento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Destinano infine 2,35 milioni per l'anno 2026 al fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

## Articolo 1, comma 634 (Risorse per le politiche della dimensione subacquea)

---

Il comma aggiunge la promozione delle politiche della dimensione subacquea alle finalità del Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili. La disposizione fissa a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate a tali finalità.

## Articolo 1, commi 635-637 (Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

---

I commi disciplinano la riduzione del concorso alla finanza pubblica previsto per le regioni a statuto ordinario, con diverse modalità:

- **Contributo finanza pubblica** – Riducono di 100 milioni, limitatamente al 2026, il contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2025 al 2029;
- **Rinuncia risorse** – Prevedono la possibilità per le regioni a statuto ordinario di rinunciare, per il 2026, alle risorse erogate dallo Stato alle regioni, previste dalla legge n. 145 del 2018 e destinate agli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; a fronte della rinuncia, si disciplina la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio 2024 per l'anno 2026 e di quello previsto dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2027 al 2029.

## Articolo 1, commi 638-645 (Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

---

I commi stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle anticipazioni di liquidità delle regioni concesse per il pagamento dei debiti ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità. Si prevede, inoltre, il trasferimento a carico dello Stato del debito contratto dalle regioni con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai fini dell'estinzione dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2005 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Tali operazioni di cancellazione e trasferimento del debito non trovano applicazione in mancanza della richiesta alle regioni da parte della Conferenza delle regioni e province autonome di limitare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione negli anni dal 2026 al 2051, nonché in caso di mancato invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2026 delle conseguenti delibere dei Consigli regionali con le quali le regioni si impegnano in tal senso. Si dispone, a compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni, che le regioni versano all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno dal 2026 al 2051, gli importi previsti pari complessivamente agli oneri non più sostenuti. Si prevede, altresì, che la Conferenza delle regioni e delle province autonome chieda alle regioni una limitazione, definita in base ai risultati della gestione accertati nel rendiconto 2024, nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2051 a compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025, dalle quote accantonate del risultato di amministrazione. Gli oneri finanziari complessivamente derivanti dalle operazioni anzidette sono quantificati in 160 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, ripartiti su più esercizi. Si stabilisce, infine, la costituzione di un tavolo tecnico, senza oneri a carico della finanza pubblica, per la definizione delle modalità con cui determinati comuni in disavanzo di amministrazione possono beneficiare delle previsioni normative relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità.

## Articolo 1, commi 646-648 (Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

I commi contengono delle modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 e al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 inerenti all'approvazione e alla trasmissione alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio consolidato delle regioni e degli enti locali nonché all'adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio regionale.

## Articolo 1, commi 649-650 (Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF)

I commi estendono fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte si proroga fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si dispone inoltre che, sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento.

## Articolo 1, comma 651 (Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario)

Il comma riforma la disciplina relativa all'erogazione di un contributo complessivamente pari a 20 milioni di euro annui alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021. Sono modificate dalla norma in esame la decorrenza per l'erogazione delle somme, la data di riferimento per la sottoscrizione dei relativi accordi di ripiano del disavanzo tra le regioni e il Presidente del Consiglio dei ministri nonché i contenuti dell'accordo e gli impegni assunti dalle regioni in tale sede, il termine per l'emanazione del decreto di riparto del contributo, l'articolazione del relativo cronoprogramma di attuazione e i termini di presentazione della prima relazione di verifica e monitoraggio dell'attuazione degli accordi.

## Articolo 1, commi 652-656 (Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica)

I commi recepiscono l'accordo del 5 dicembre 2025 tra lo Stato e la Regione Sardegna, con disposizioni volte a:

- **Compensazione insularità** – Attribuire alla Regione l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

- **Criteri quantificazione** – Stabilire che siano definiti da apposito tavolo tecnico, entro il 31 luglio 2026, i criteri per la quantificazione a regime delle compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato, in cui sono iscritte entrate concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito, di cui la regione riceve una compartecipazione.
- **Assunzione personale** – Autorizzare l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato e nel limite di spesa di 32 milioni di euro nel triennio 2026-2028, da parte della Regione Sardegna e dell’Agenzia FoReSTAS, al fine di garantire i servizi di controllo del territorio e lotta agli incendi boschivi, oltre a stabilire che le assunzioni di personale nel triennio 2026-2028 possano essere effettuate sulla base del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente e al 100 per cento a decorrere dal 2029.
- **Contenimento spesa** – Stabilire l’impegno della Regione ad adottare con legge, autonome misure di contenimento della spesa del personale per tutto il sistema dell’Amministrazione pubblica della Sardegna, che siano coerenti col principio di sostenibilità finanziaria ed assicurino il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

## Articolo 1, commi 657-658 (Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)

---

I commi riguardano i ristori per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in relazione alla possibile perdita di gettito, in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle disposizioni della legge di bilancio:

- **Compensazioni** – Determinano le compensazioni dovute alle suddette autonomie in relazione alla perdita di gettito conseguente agli interventi in materia fiscale adottati dalla legge di bilancio 2025, in complessivi 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni di euro per il 2028.
- **Intesa** – Dispongono che Governo e Autonomie speciali promuovono un’intesa, entro il 30 aprile 2026, ai sensi dall’articolo 23 della legge n. 111 del 2023, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.

## Articolo 1, commi 659, 661 e 662 (Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

---

I commi stabiliscono che entro il 31 marzo 2026 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali, siano apportate delle modifiche alla disciplina per gli enti locali afferente alle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Nello specifico, viene introdotta la possibilità di una diversa determinazione dell’ammontare dell’accantonamento del FCDE per gli enti locali, con decorrenza dal bilancio di previsione 2027-2029, con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031. Si prevede altresì che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, siano riviste le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto di gestione, ai fini dell’acquisizione di tali dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e

permetterne il monitoraggio nonché l'introduzione della possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni, per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO).

### **Articolo 1, comma 660 (Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)**

---

Il comma dispone la modifica dell'allegato 4/2, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia.

### **Articolo 1, commi 663-664 (Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)**

---

Il comma con una modifica al TUEL prevede che l'ente locale in dissesto ridetermina il proprio risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Si consente, in particolare, di ripianare in dieci anni, a quote costanti, l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione. Integrando la disciplina delle quote vincolate accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione, consente agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero del disavanzo, di utilizzare, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione.

### **Articolo 1, comma 665 (Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale)**

---

Il comma reca una disposizione all'interno dell'art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto) del TUEL al fine di contenere la misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale, fissandola al tasso legale pro tempore vigente.

### **Articolo 1, comma 666 (Interventi in materia di federalismo demaniale)**

---

Il comma, intervenendo sulla disciplina del c.d. "federalismo demaniale", prevede la non applicazione, a partire dal 1° gennaio 2026, della disposizione che prevede la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che hanno acquisito in proprietà, a titolo gratuito, beni immobili dello Stato utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi.



## Articolo 1, commi 667-671 (Area comprensorio Falconera - Palagon nel comune di Caorle)

---

I commi dispongono che il trasferimento dell'area del comprensorio denominato «Falconera - Palagon» del comune di Caorle al patrimonio disponibile del Comune medesimo. Prevedono che al trasferimento si applicano le disposizioni della legge n. 177 del 1992 recante norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge, il quale dispone che l'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree, prevedendo altresì che alla data di presentazione della domanda siano sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati. I commi precisano poi che il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico fa venire meno le pretese della Regione del Veneto e dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo e che il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato V-bis. Ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all'allegato X comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo.

## Articolo 1, commi 672 (Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali)

---

Il comma prevede che l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali sia esteso fino al 2028.

## Articolo 1, comma 673 (Fondo per l'assistenza ai minori)

---

Il Comma incrementa di 150 milioni per il 2026 la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2025.

## Articolo 1, comma 674 (Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni)

---

Il Comma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti.

## Articolo 1, comma 675 (Variazioni di bilancio tra i due Fondi perequativi di province e Città metropolitane)

---

Il comma autorizza il MEF ad apportare le opportune variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno su cui sono iscritte le risorse relative ai due i Fondi, istituiti, uno per le province ed uno per le Città metropolitane, per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei predetti enti.

## Articolo 1, comma 676 (Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario)

---

Il comma abroga il divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di contrarre mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, e di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

## Articolo 1, comma 677 (Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)

---

Il comma proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l'anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

## Articolo 1, commi 678-679 (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)

---

Il Comma estende all'anno 2026 alcune misure specifiche previste per gli anni 2023, 2024 e 2025 in favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici. In particolare, estende:

- La possibilità di poter effettuare, anche nell'anno 2026, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.
- In caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023 e 2024 potrà avvenire in deroga fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Il comma 679 proroga all'anno 2028 (dal 2027) una norma concernente l'utilizzo libero delle economie da mutuo da parte di enti locali. Inoltre, la disposizione specifica che la disciplina si applicherà anche alle operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito.

## Articolo 1, commi 680-681 (Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dell'IMU agraria)

---

Il comma reca l'aumento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, per 15,1 milioni circa per il 2026, 5,1 milioni circa per il 2027, 0,3 milioni circa per il 2028 e 0,1 milioni circa a decorrere dal 2029. L'aumento è finalizzato in parte a incrementare di 110.000 euro annui a decorrere dal 2026 la quota ristorativa del Fondo, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni, ed in parte ad incrementare la quota "tradizionale" del Fondo, di 15

milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028, per compensare in parte gli effetti derivati dall'esclusione di Roma Capitale delle modalità di riparto della quota storica e perequativa del Fondo. Dal 2026 Roma Capitale è esclusa dall'applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale, e la definizione di importi fissi di contribuzione a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale.

### **Articolo 1, comma 682 (Estinzione anticipata prestiti obbligazionari)**

---

Il comma modifica la normativa in materia di estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari da parte degli enti locali, prevedendo che essa possa essere finanziata anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

### **Articolo 1, commi 683-684 (Incremento della tassa di soggiorno)**

---

Il comma 683 dispone che nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, la possibilità di applicare l'incremento dell'imposta di soggiorno e dei contributi di soggiorno previsti dalla disciplina vigente per Roma Capitale e il comune di Venezia, fissato a 2 euro, si applichi anche nell'anno 2026. Il comma 684 dispone che con decreto del MEF, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato, attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, nonché delle modalità di riparto e di destinazione dei Fondi.

### **Articolo 1, commi 685-686 (Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)**

---

Il comma 685 aumenta fino a 50 milioni di euro l'importo massimo dell'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi prevista per l'anno 2026 ed amplia la platea dei comuni che possono beneficiare dell'anticipazione, stabilendo che essa possa essere attribuita ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che soddisfino le medesime condizioni previste dall'attuale normativa per i comuni fino a 1.000 abitanti. La nuova riformulazione ribadisce inoltre che le somme anticipate sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata. Inoltre, prevede la restituzione dell'anticipazione, secondo un piano di ammortamento fissato in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, in luogo del piano decennale previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 1, comma 687 (Reiscrizione residui e modifica criteri di accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)**

---

Il comma prevede che le somme conservate sul Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, in conto residui per gli anni 2023 e 2024 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e siano riassegnate al Fondo per il 2026. Tali risorse sono destinate ad erogare contributi, nel 2026, ai Comuni per le richieste di

risarcimento che essi non abbiano soddisfatto per sole annualità 2023 e 2024. Inoltre, si prevede la riduzione della soglia di spesa minima necessaria per poter richiedere il contributo, stabilendo che i Comuni possano richiedere contributi qualora l'ammontare complessivo dei risarcimenti – cumulando sia quelli 2023 che quelli 2024 – sia superiore al 40 per cento della “spesa corrente sostenuta”, in luogo della soglia del 50 per cento prevista dalla normativa vigente. Si modifica altresì il metodo di calcolo della soglia, prevedendo che la “spesa corrente sostenuta” si calcoli come media degli ultimi due rendiconti approvati, in luogo dei tre rendiconti previsti attualmente. I Comuni devono comunicare l'entità delle spese relative agli anni 2023 e 2024 entro il 31 marzo 2026 con le modalità telematiche che saranno definite dal Ministero dell'interno.

### **Articolo 1, comma 688 (Amministrazione dei beni civici frazionali)**

---

Il comma prevede norme in materia di amministrazione dei beni civici frazionali. In particolare, la costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, se non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà avvenire nel rispetto della procedura vigente.

### **Articolo 1, comma 689 (Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)**

---

Il comma sospende fino al 31 dicembre 2028 l'applicazione delle disposizioni che prevedono il blocco dei trasferimenti erariali dovuti dal Ministero dell'interno agli enti locali, nel caso in cui l'ente non abbia rispettato i termini per l'adozione di determinati adempimenti contabili. Tale deroga riguarda solamente i trasferimenti vincolati al raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale (quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità) e i trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti.

### **Articolo 1, comma 690 (Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura)**

---

Il comma prevede che le Province possano trasferire risorse finanziarie alle loro società in house che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti. Le risorse trasferite non devono superare le somme strettamente necessarie a pagare i debiti delle società in house che si sono verificati a causa del prolungamento temporale delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.

### **Articolo 1, comma 691 (Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni - Segretari comunali)**

---

Il comma prevede che gli incarichi di segretario comunale possano essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

## Articolo 1, commi 692-694 (Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”)

---

I commi prevedono norme per l’istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”. In particolare, aggiorna l’elenco delle aree protette attraverso la sostituzione della denominazione, che cambia da “Costa Teatina” a “Costa dei Trabocchi e Teatina”. Stabilisce altresì che il decreto del Presidente della Repubblica, per l’istituzione del suddetto Parco nazionale “Costa dei Trabocchi e Teatina” preveda anche il parere dei comuni interessati. Da ultimo, sopprime le disposizioni che prevedono che, in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici della “Costa teatina”, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario

## Articolo 1, comma 695 (Gazzetta amministrativa)

---

Il comma prevede che gli enti locali possano avvalersi senza oneri a loro carico, della Fondazione Gazzetta Amministrativa, in occasione di eventi straordinari ed in attuazione del PNRR.

## Articolo 1, comma 696 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

---

Il comma dispone che nei commi seguenti fino al 714 vengano disciplinati i LEP sulla base delle macroaree di intervento sulle materie di sanità, assistenza, istruzione e TPL per la spesa in conto capitale, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni *standard*, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.

## Articolo 1, commi 697-705 (Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale)

---

I commi stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia. In particolare:

- **Comma 697** – Prevede che in materia di sanità sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dalla disciplina vigente;
- **Comma 698** – Prevede che in materia di assistenza i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.
- **Comma 699** – Prevede che per definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, per garantire un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, venga istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.

- **Comma 700** – Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:
  - un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS,
  - un'*équipe* multidisciplinare composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti. Per tali finalità il comma 704 prevede un incremento, a decorrere dall'anno 2027 e nella misura di 200 milioni di euro annui del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi
  - un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.
- **Comma 701** – Demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, entro il 30 giugno 2026, la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS; dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700; dei criteri di riparto delle risorse – con modulazioni, successive nel tempo, degli stessi –, criteri che devono tener conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.
- **Comma 702** – Demanda a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei sistemi operativi e delle modalità integrate di monitoraggio, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), ivi comprese, a regime, le modalità di monitoraggio del sistema di garanzia. Al fine del monitoraggio si computa l'intera spesa inerente ai servizi sociali dell'ATS, al netto dei trasferimenti reciproci con il settore sanitario e delle spese afferenti a quest'ultimo.
- **Comma 703** – prevede, per il caso di mancato raggiungimento – in ciascuno degli anni 2027 e successivi – degli obiettivi stabiliti, l'applicazione delle procedure di diffida e di commissariamento previste
- **Comma 705** – Reca norme di coordinamento finanziarie.

## Articolo 1, commi 706-711 (Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

I commi prevedono misure per i Livelli essenziali delle prestazioni nella materia Assistenza. In particolare:

- **Comma 706** – definisce il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva.
- **Comma 707** – Il comma specifica che il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Il comma prosegue



affermando che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano educativo individualizzato (PEI). È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché il rispetto degli standard qualitativi.

- **Comma 708** – dispone che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali venga alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).
- **Comma 709** – stabilisce che, nelle more della piena operatività del registro quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.
- **Comma 710** – prevede che, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità afferenti alla finalità del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.
- **Comma 711** – prescrive che, all'attuazione delle disposizioni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità

### **Articolo 1, commi 712-714 (Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)**

Il comma 712 stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge. A tal fine, il comma 713 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di

studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il comma 714 demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

### **Articolo 1, comma 715 (Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)**

---

Il comma prevede la riduzione delle dotazioni di parte corrente, di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2025. La tabella contenuta nell'Allegato XI reca i dettagli per ciascun Ministero delle riduzioni operate sulle missioni e i programmi. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa dei Ministeri possano essere rimodulate, anche tra programmi diversi nell'ambito dei singoli stati di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Articolo 1, comma 716 (Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri)**

---

Il comma dispone una riprogrammazione degli stanziamenti di spesa in conto capitale di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, riducendone le dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2026, 2027 e 2028 e incrementandole nei medesimi importi per il successivo triennio 2029, 2030 e 2031

### **Articolo 1, comma 717 (Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)**

---

Il comma, riduce il limite di spesa entro il quale ai lavoratori cosiddetti precoci è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto.

### **Articolo 1, comma 718 (Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)**

---

Il comma riduce, nella misura di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2033, l'autorizzazione di spesa che ha consentito la definizione di requisiti speciali per il pensionamento di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

## **Articolo 1, comma 719 (Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento lavoratori professionalizzanti e assunzione giovani)**

---

Il comma, abroga le disposizioni che prevedono un esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche

## **Articolo 1, comma 720 (Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato" )**

---

Il Comma prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

## **Articolo 1, comma 721 (Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione)**

---

Il comma dispone il versamento all'entrata del bilancio di somme del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di 1.532 milioni per il 2026 e di 1.000 milioni per il 2027, di cui 50 milioni del 2026 relativi a risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale (PON) Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

## **Articolo 1, comma 722 (Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta)**

---

Il comma dispone la riduzione di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 delle risorse del fondo di parte corrente, istituito per garantire il rispetto della traiettoria di spesa netta italiana – come indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 - secondo le nuove regole della governance economica europea, denominato "fondo di parte corrente per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica". Tale riduzione concorre, come esplicitato dalla norma, al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025

## **Articolo 1, commi 723-724 (Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici)**

---

Il comma 723 prevede che le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti motivati dall'esigenza di assistenza a soggetti con necessità di sostegno elevato o molto elevato o dalla necessità di tale sostegno per il medesimo lavoratore. Al

fine delle verifiche, l'INPS può avvalersi – con specifiche convenzioni e con oneri a carico delle singole amministrazioni richiedenti – delle risorse umane e strumentali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale ivi richiamati (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) e dei medici della sanità militare. Il comma a 724 prevede che le pubbliche amministrazioni inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori (cosiddette denunce, o comunicazioni) le informazioni relative al permesso o congedo fruito – nell'ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali – e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo.

## Articolo 1, comma 725 (Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA)

Il comma prevede che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta presso le medesime, prima dell'erogazione delle somme previste.

## Articolo 1, commi 726-730 (Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio)

I commi prevedono disposizioni per il corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio. In particolare:

- Comma 726 – stabilisce che per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio (c.d. interventi SAR – Search and Rescue) effettuati dal Corpo della Guardia di finanza sia dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di colui che ha determinato l'evento che ha comportato l'intervento, qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata
- Comma 727 – Il comma rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dell'ammontare dei corrispettivi determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Comma 728 – le disposizioni si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca o soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, stabilendo che in tali casi i corrispettivi sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Comma 729 – Estende quanto previsto dal comma 728 anche agli analoghi interventi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Comma 730 – stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio

effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## **Articolo 1, commi 731-732 (Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà)**

---

I commi 731 e 732 intervengono sulla disciplina in materia di atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, dettando regole concernenti la validità dell'atto, gli effetti e l'ambito di applicazione. In particolare, si prevede la nullità del suddetto atto di rinuncia, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ex art. 827 c.c., qualora ad esso non venga allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica. Il comma 732 reca la c.d. clausola di salvaguardia, stabilendo che la disciplina di cui al comma 731 trovi applicazione anche all'interno delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, subordinatamente alla compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## **Articolo 1, comma 733 (Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027)**

---

Il comma dispone la riduzione complessiva di 500 milioni di euro per il triennio 2026-2028 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027. In particolare, il fondo è ridotto di 300 milioni nel 2026 e di 100 milioni per ciascuna annualità 2027 e 2028.

## **Articolo 1, comma 734 (Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria)**

---

Il comma ridetermina l'ammontare complessivo del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Esso opera un rifinanziamento per 60 milioni per l'anno 2026. Tali risorse sono destinate alle finalità di competenza della Presidenza del Consiglio.

## **Articolo 1, comma 735 (Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)**

---

Il comma dispone che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuova, l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione, riducendo al contempo di 10 milioni di euro, per l'anno 2026, le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni destinate alla medesima società.

## **Articolo 1, comma 736 (Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI)**

---

Il comma delimita temporalmente agli anni 2025 e 2026 l'obbligo, posto in capo all'Automobile Club d'Italia (ACI) dalla legge di bilancio per il 2025, di versare annualmente a favore dell'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro, quale contributo al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

## Articolo 1, comma 737 (Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale)

---

Il comma incrementa di 30 milioni annui, per il 2026, e di 40 milioni annui, a decorrere dal 2027, il livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale (CONI, Sport e Salute SpA, NADO Italia). Il finanziamento destinato a tali organi raggiunge dunque un totale complessivo di 440 milioni di euro nel 2026 e 450 milioni di euro dal 2027 in avanti. I 30 milioni aggiuntivi per l'anno 2026 sono destinati interamente a Sport e Salute SpA, che ne dovrà utilizzare 20 per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali; gli ulteriori 10 milioni stanziati dal 2027 sono invece devoluti al CONI.

## Articolo 1, comma 738 (Piano Italia a 1 Giga)

---

Il comma autorizza Open Fiber SpA, a seguito della rimodulazione del PNRR, a adeguare i target contrattuali mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere e rimodulare l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati.

## Articolo 1, commi 739-740 (Fondo nazionale per la connettività)

---

I commi dispongono che l'attuazione dell'investimento PNRR denominato "Fondo nazionale per la connettività" sia affidato ad Invitalia SpA quale soggetto gestore mediante apposita convenzione, affinché essa eroghi incentivi ai privati per l'esecuzione di opere legate allo sviluppo di infrastrutture di rete a banda ultra-larga.

## Articolo 1, commi 741-743 (Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)

---

I commi recepiscono la rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025, demandando a RGS l'adozione di decreti direttoriali di attribuzione delle relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali e disponendo l'acquisizione all'erario delle somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR.

## Articolo 1, commi 744-746 (Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia)

---

Incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026 il contributo in favore della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e famiglie, e dispone un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

## Articolo 1, commi 747-749 (Piani di analisi e valutazione della spesa)

---

Introducono l'obbligo per ciascun Ministero di effettuare la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS), entro il 30 giugno 2026, in modo da consentire la redazione di un documento



unico annuale, il Piano di monitoraggio e valutazione della spesa, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio. Il MEF informa la PCM sulle risultanze dei piani; la RGS coordina, monitora e supporta tali attività.

## **Articolo 1, commi 750-755 (Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione)**

---

I commi fissano l'ammontare massimo annuale di trasferimenti di cassa che posso essere effettuati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore dell'apposita contabilità del c.d. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e recano una procedura per la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa, prevedendo che entro il 30 giugno 2026, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la RGS procedono alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di tutti i cicli di programmazione, all'esito del quale il CIPESS definisce l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del FSC di ciascun ciclo.

## **Articolo 1, comma 756 (Tabelle A e B)**

---

Il comma dispone gli importi complessivi dei fondi speciali dei Ministeri, raccolti nelle tabelle A e B allegate alla legge.

## **Articolo 1, commi 757 (Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)**

---

Il comma istituisce un fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, la cui dotazione rimanente è di 98 milioni di euro, riduce il fondo per interventi strutturali di politica economica, incrementa il fondo perequativo di misure fiscali e di ristoro e il fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 di 770 milioni di euro.

## **Articolo 1, comma 758 (Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato)**

---

Il comma fissa a 32.030.899 euro a decorrere dal 2026 la dotazione del fondo per corrispondere i compensi per lavoro straordinario, in relazione a eccezionali e indilazionabili esigenze di servizio, nelle Amministrazioni dello Stato.

## **Articolo 1, commi 759-761 (Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole)**

---

I commi istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplinano il funzionamento.

## **Articolo 1, commi 762-765 (Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)**

---

I commi riaprono il termine del procedimento FIR, consentendo a chi aveva presentato domanda entro il 18 giugno 2020 ma l'ha vista respinta (anche solo in parte) per carenze

documentali e procedurali di ripresentarla alla Commissione tecnica, secondo requisiti e procedure già vigenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto alla nomina di una nuova Commissione. Dalla pubblicazione del decreto di nomina decorrono 120 giorni per inviare le nuove domande; il procedimento si chiude in 180 giorni, con possibile sospensione fino a 30 giorni per integrazioni documentali. La Commissione tratta anche le domande ancora pendenti.

### **Articolo 1, comma 766 (Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)**

Il comma incrementa fino a 60 milioni di euro, per l'anno 2026, le risorse attribuite al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (c.d. Commissario per le Paralimpiadi) e destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

### **Articolo 1, comma 767 (Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)**

Il comma dispone un incremento, a decorrere dall'anno 2026, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni annui a decorrere dal 2027, della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine della rideterminazione delle prestazioni in favore dei familiari superstiti.

### **Articolo 1, commi 768-769 (Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)**

I commi estendono al 2026 la possibilità per CDP di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del Piano Mattei.

### **Articolo 1, comma 770 (Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”)**

Il comma prevede la creazione di un Fondo, con una dotazione di 1,3 miliardi di euro, per l'innalzamento del limite di spesa per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0”.

### **Articolo 1, comma 771 (Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)**

Il comma modifica il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, introducendo un meccanismo di versamento di un acconto pari all'85% dell'importo versato nell'anno precedente.

## Articolo 1, commi 772-773 (Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura nonché di investimenti in materia di infrastrutture, mobilità e riqualificazione ambientale)

I commi istituiscono un fondo finalizzato all'attuazione di misure per gli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale, con una dotazione pari a 68,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 67,75 milioni per l'anno 2027. Un decreto MEF assegnerà le risorse a favore di soggetti o finalità individuati con uno o più atti di indirizzo delle Camere.

## Articolo 1, commi 774-782 (Fondo sociale per il clima)

I commi disciplinano la gestione contabile e l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC). Sono altresì previsti specifici obblighi in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC e individuati i possibili utilizzi delle risorse del medesimo Piano. Fra gli utilizzi previsti, rientrano anche le iniziative del Piano Casa Italia e il contrasto al disagio abitativo.

## Articolo 1, commi 783-784 (Disposizioni per il Piano Casa Italia)

I commi modificano la disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, che istituisce anche un fondo per il contrasto al disagio abitativo. In particolare, è disposto che il MIT acquisisca il concerto del MEF sul Piano prima di proporlo al Consiglio dei Ministri, che il Piano Casa Italia individui nuovi modelli di ERP/ERS per definire i programmi di edilizia sociale consistenti nella locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (c.d. rent to buy) per giovani, giovani coppie e genitori separati e i programmi di edilizia sociale in favore delle persone anziane, consistenti in locazioni a canone agevolato associate anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione. Inoltre, è disposto che le iniziative finanziate nell'ambito del Piano siano individuate favorendo la complementarità e l'integrazione con gli interventi finanziati dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei. Dispone che le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale di cui all'art. 1, comma 282, della Legge di Bilancio 2024 siano adottate non più con un decreto del MIT, bensì con il DPCM di adozione del Piano Casa Italia. Le risorse destinate a tale sperimentazione, contenute nel Fondo per il contrasto al disagio abitativo e pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, contribuiscono alle medesime finalità del Piano Casa Italia. Ulteriori 10 milioni dello stato di previsione del MIT, precedentemente destinati all'edilizia statale, sono trasferiti alle politiche abitative.

## Articolo 1, comma 785 (Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

---

Il comma prevede l'istituzione di un fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

## Articolo 1, comma 786 (Finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV)

---

Il comma autorizza la spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla profilassi pre-esposizione. Un DM del Ministero della Salute definirà le modalità di riparto fra le Regioni.

## Articolo 1, comma 787 (Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia)

---

Il comma prevede la possibilità di concedere, in continuità fino al 31 dicembre 2026, l'indennità, già riconosciuta in continuità dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2024, a taluni lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato nel corso del 2020 la relativa richiesta.

## Articolo 1, comma 788 (Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie)

---

Il comma consente alle aziende faunistico-venatorie di istituirsi in forma di impresa e istituisce una tassa di concessione regionale apposita.

## Articolo 1, comma 789 (Misure in materia di economia circolare)

---

Il comma modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi, e i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, del TUA.

## Articolo 1, comma 790 (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS)

---

Il comma modifica la disciplina che ha istituito un fondo per l'anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore, riformulando i riferimenti per la definizione dell'ambito dei soggetti, facendo esplicita menzione – oltre

che delle citate ONLUS – di tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel suddetto Registro, introducendo la previsione della gestione del fondo da parte di una società in house e ridefinendo l’ambito delle determinazioni già demandate a un DM del MASE con il concerto del MEF.

### **Articolo 1, comma 791 (Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)**

---

Il comma prevede la possibilità per i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale di svolgere per conto dell’INPS, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, mediante incarichi libero-professionali, visite fiscali volte all’accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente in caso di carenza di medici fiscali.

### **Articolo 1, comma 792 (Assunzioni personale civile del Ministero dell’interno)**

---

Il comma prevede che i concorsi per l’assunzione del personale civile del Ministero dell’Interno saranno organizzati dal DFP avvalendosi della Commissione RIPAM.

### **Articolo 1, comma 793 (Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa)**

---

Il comma dispone che, quando non più idonei all’attività agonistica, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all’attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa.

### **Articolo 1, comma 794 (Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare)**

---

Il comma 4 istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per l’adozione dei provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.

### **Articolo 1, comma 795 (Incremento del Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità)**

---

Il comma dispone l’incremento di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità.

### **Articolo 1, comma 796 (Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570, in materia di proroga della**

## gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)

---

Il comma provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570 tramite riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

## Articolo 1, comma 797 (Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca)

---

Il comma istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, finalizzato al finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia.

## Articolo 1, comma 798 (Poliambulatorio Montezemolo)

---

Il comma prevede che l'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo possa avvalersi di appartenenti anche alla Polizia penitenziaria.

## Articolo 1, commi 799-800 (Disposizioni in materia di genetica agraria)

---

I commi prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione Europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi presso siti sperimentali autorizzati. Si prevede altresì che l'ubicazione e la dimensione dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di 1 milione di euro per il 2026 il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per svolgere tali attività di ricerca.

## Articolo 1, commi 801-805 (Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio)

---

I commi introducono un incentivo, nel limite massimo di 35 milioni di euro annui dal 2026 al 2028, in favore di chi produce acciaio inossidabile "verde". Il contributo, cumulabile con altri aiuti a condizione che non si riceva più di quanto giustificato dai costi effettivi, è condizionato a una serie requisiti energetici e merceologici: questo spetta a chi usa quasi solo rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli speciali), rientra in specifiche famiglie di acciai inox, e dimostra consumi energetici inferiori a soglie di riferimento che diventano via via più stringenti. Un decreto MIMIT-MASE-MEF stabilisce i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato e del minor costo di importazione dei semilavorati provenienti dall'Asia.

## Articolo 1, comma 806 (Vie e Cammini di San Francesco)

---

Il comma dispone lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dal 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".



## Articolo 1, commi 807-811 (Destinazione turistica di qualità)

---

I commi introducono la qualifica di “Destinazione turistica di qualità”, un riconoscimento attribuito dal Ministero del Turismo con l’obiettivo di valorizzare e promuovere territori e soggetti che si distinguono per l’eccellenza dell’offerta turistica. A tal fine è prevista l’istituzione, presso il Ministero, di una commissione tecnica incaricata di definire una carta della “Destinazione turistica di qualità”, sulla base della quale saranno individuati i requisiti e le modalità per il conferimento del riconoscimento. La commissione svolgerà inoltre un’attività di monitoraggio continuo, verificando che i soggetti riconosciuti mantengano nel tempo i requisiti richiesti per l’intera durata della qualifica, fissata in due anni. L’istituzione e il funzionamento della commissione avverranno senza nuovi oneri per la finanza pubblica. È infine previsto uno stanziamento di 500.000 euro a partire dal 2026 per sostenere iniziative di promozione e garantire adeguata visibilità al riconoscimento.

## Articolo 1, comma 812 (PSN - Polo Strategico Nazionale)

---

Il comma autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2026 per garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo migrati al Polo strategico nazionale.

## Articolo 1, commi 813-816 (Finanziamento del progetto “Educare al rispetto - Sport e salute”)

---

I commi stanziavano risorse per prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva. A tal fine autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2026, destinata alla realizzazione e all’estensione del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute”, svolto in collaborazione con Sport e Salute Spa. Le attività del progetto promuovono negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell’aggressività e la gestione delle emozioni, diffondono percorsi di educazione alla parità di genere e di prevenzione della violenza contro le donne e mirano a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale. Un successivo provvedimento definisce i criteri per l’individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse e il monitoraggio dei risultati.

## Articolo 1, comma 817 (Fondo per il contrasto del cyberbullismo)

---

Il comma incrementa il Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

## Articolo 1, commi 818-819 (Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)

---

I commi stanziavano, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, 150.000 euro per l’anno 2026 destinati alla realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell’evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica. Il laboratorio è realizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito in

collaborazione con la Protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia, che cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

### **Articolo 1, commi 820-821 (Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale)**

---

I commi introducono una misura di sostegno alla ricerca, sperimentazione e sviluppo nel campo delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale, autorizzando un contributo di 100.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia Industrie Difesa, destinato alla promozione e al sostegno di attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie emergenti per la difesa nazionale. Il contributo ha natura di finanziamento mirato e circoscritto temporalmente (una tantum sul 2026). Inoltre, viene modificato il Codice dell'ordinamento militare, prevedendo che, accanto allo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa, l'Agenzia Industrie Difesa svolge e promuove attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale, chiarendo così che tali attività rientrano tra le attribuzioni dell'Agenzia.

### **Articolo 1, comma 822 (Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale)**

---

Il comma istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo cultura terapeutica e cura sociale, destinato alla copertura finanziaria delle attività di sostegno a enti locali, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile, che rendono godibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie. Prevede, per le finalità sopra menzionate, lo stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si stabilisce altresì che, con decreto del Ministro della cultura – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il Ministro per la disabilità, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – devono essere definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

### **Articolo 1, comma 823, lett. a) (Premio Mattei per la cooperazione culturale)**

---

La lettera autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il "Premio Mattei per la cooperazione culturale".

### **Articolo 1, commi 823, lettera b), e 824 (Istituzione del "Premio Olivetti per la cooperazione culturale")**

---

La lettera autorizza la spesa di un 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il "Premio Olivetti per l'accessibilità culturale", con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale dei contesti svantaggiati.

## Articolo 1, comma 823, lettera c) (Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione del progetto “Maxxi Med”)

---

La lettera assegna un contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2026, in favore della Fondazione Maxxi, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato “Maxxi Med”, da realizzarsi nella città di Messina.

## Articolo 1, commi 825-827 (Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano)

---

I commi istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a partire dal 2026, destinato a finanziare interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano, costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, attive da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo. Vengono definite le imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea come quelle che hanno come finalità principale la produzione e l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali, mentre per musica popolare contemporanea si intendono forme di espressione musicale come pop, rock, la canzone dei cantautori e altri ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico. Con un decreto del Ministro della cultura, adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e previa intesa con le regioni e le province autonome, vengono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

## Articolo 1, comma 828 (Distruzione di armi chimiche)

---

Il comma autorizza la spesa di 850.000 euro per l’anno 2026 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, al fine di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche, compresa la manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia. Le attività sono svolte dal Centro tecnico logistico interforze CETLI NBC della Difesa, che provvede al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate rinvenute sul territorio nazionale. I fondi saranno impiegati per la manutenzione degli impianti di radiografia e spettroscopia neutronica, per la distruzione dei proiettili al fosforo bianco già identificati e di ulteriori ordigni simili, nonché per la manutenzione ordinaria degli impianti di filtrazione, aspirazione e di tutti i sistemi di sicurezza delle infrastrutture di stoccaggio e demilitarizzazione delle armi chimiche, fino all’entrata in funzione del futuro impianto termossidatore pirolitico che semplificherà le attività di distruzione.

## Articolo 1, comma 829 (Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)

---

Il comma integra il disposto dell’art. 48, comma 1, del DL 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti scavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali

di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

### **Articolo 1, comma 830 (Misure in materia di investimenti territoriali)**

---

Il comma interviene sulla disciplina relativa alla metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità, sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il 10% dei trasferimenti erariali assegnati a titolo di "federalismo amministrativo". Tale meccanismo premiale destina le risorse alle regioni a statuto ordinario che rispettano gli obiettivi di contenimento della spesa e gli obblighi derivanti dal contributo alla finanza pubblica.

### **Articolo 1, commi 831-832 (Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)**

---

I commi intervengono sulla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti territoriali, modificando l'ordine di priorità e le modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo. In particolare, sopprimono alcune lettere previste dall'articolo 187 del TUEL e dall'articolo 42 del Dlgs 118/2011, ponendo sullo stesso piano a livello di priorità le finalità di utilizzo delle risorse libere, che comprendono il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, il finanziamento di spese di investimento e l'estinzione anticipata di prestiti.

### **Articolo 1, comma 833 (Iscrizioni Albo segretari comunali)**

---

Il comma autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina vigente sull'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, ad iscrivere all'Albo, in aggiunta ai posti previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori del concorso pubblico per esami, purché abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione.

### **Articolo 1, comma 834 (Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Province e Città metropolitane)**

---

Il comma chiarisce le modalità di contabilizzazione nel bilancio degli enti degli importi dei contributi attribuiti dai due fondi perequativi, uno per le province e uno per le città metropolitane, nonché degli importi relativi al concorso alla finanza pubblica ancora a carico di province e città metropolitane. In particolare, gli enti accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti dai fondi perequativi e impegnano in spesa gli importi dovuti per il concorso alla finanza pubblica e i valori negativi dei contributi, iscritti al lordo dell'importo complessivo dei contributi stessi, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità del bilancio. Per la quota riferita ai contributi positivi accertati, gli enti provvedono all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

### **Articolo 1, commi 835-839 (Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse Covid-19 eccedenti negli enti locali)**

---

I commi disciplinano la trattenuta, a partire dal 2026, delle risorse relative ai contributi alla finanza pubblica dovuti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane delle regioni

a statuto ordinario, nonché dalle regioni Siciliana e Sardegna, previsti per gli anni dal 2024 al 2028. Le trattenute riguardano prioritariamente le somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni e a titolo di Fondo unico distinto per province e città metropolitane. Le risorse relative ai contributi Covid da restituire sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027. In caso di incapienza dei fondi prioritari, le somme sono trattenute dal Ministero dell'interno su altre risorse spettanti agli enti, ad eccezione, per i comuni, delle assegnazioni a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Se persiste l'ulteriore incapienza, le somme dovute dagli enti locali vengono recuperate dall'Agenzia delle Entrate, che le trattiene all'atto del pagamento dell'imposta municipale propria per i comuni e dell'imposta sulle assicurazioni RCA per le province. Gli importi recuperati sono riversati trimestralmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.

### **Articolo 1, comma 840 (Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo)**

---

Il comma modifica la disciplina relativa all'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, apportando due principali cambiamenti ai requisiti previsti per l'accesso all'indennità. In primo luogo, aumenta da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente alla domanda. In secondo luogo, introduce un trattamento derogatorio per gli attori cinematografici e di audiovisivi, prevedendo che il requisito delle cinquantuno giornate di contribuzione maturate nell'anno precedente si consideri soddisfatto anche se sono state maturate almeno quindici giornate nell'anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti. La deroga tiene conto, come per la norma generale, delle giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo e NASpI.

### **Articolo 1, comma 841 (Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)**

---

Il comma istituisce un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 al fine dichiarato di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati. Le risorse dell'istituendo fondo dovranno essere ripartite, annualmente, con decreti del Ministro della giustizia, tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

### **Articolo 1, comma 842 (Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati)**

---

Il comma concede all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di

educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

### **Articolo 1, comma 843 (Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica)**

---

Il comma istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

### **Articolo 1, comma 844 (Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS))**

---

Il comma autorizza un contributo annuo di 100.000 euro per il 2026 e per il 2027 in favore dell'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS) al fine di sostenere le attività di interesse pubblico da essa svolte, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della Provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano.

### **Articolo 1, comma 845 (Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento)**

---

Il comma autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. La norma prosegue precisando che tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, potranno essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

### **Articolo 1, comma 846 (Misure a favore della Comunità della Val di Non)**

---

Il comma autorizza la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore della Comunità della Val di Non, in provincia di Trento, destinata a finanziare attività di studio, la redazione dello Statuto, approfondimenti normativi e il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, comprese quelle relative alla costituzione dell'Istituto Anaune di cultura ladino-retica.

### **Articolo 1, commi 847-848 (Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di**



## **animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali)**

---

I commi stanziavano 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali con problematiche comportamentali, affidati a strutture gestite o affiancate da enti del terzo settore specializzate nel recupero comportamentale. Le modalità di attuazione della misura sono demandate a un decreto del Ministero del lavoro.

## **Articolo 1, comma 849 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)**

---

Il comma incrementa di due milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la sua prevenzione, favorendo in particolare il recupero degli uomini autori di violenza. Le risorse stanziate sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

## **Articolo 1, comma 850 (Contributo all'Istituto Superiore di Sanità per il progetto Sentieri)**

---

Il comma assegna per ciascuno degli anni 2026 e 2027 un contributo di 300.000 euro all'Istituto Superiore di sanità (ISS) al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

## **Articolo 1, comma 851 (Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)**

---

Il comma autorizza per il 2026 la spesa di 300.000 euro, da ripartire tra i comuni con più di 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi per il contrasto all'antisemitismo e il ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché per la promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. I termini e le modalità per la ripartizione delle risorse saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

## **Articolo 1, comma 852 (Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile «Torre di via Antonini»)**

---

Il comma prevede anche per l'anno 2026 l'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, colpito dall'incendio del 29 agosto 2021.

## **Articolo 1, commi 853-856 (Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui**

## alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019)

---

I commi prevedono disposizioni di interpretazione autentica per l'applicazione dell'esenzione IMU agli enti non commerciali. In particolare, stabiliscono che le attività assistenziali e sanitarie si considerano non commerciali se sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con Stato, Regioni o enti locali e svolgono servizi gratuiti o parzialmente cofinanziati dagli utenti, oppure, se non accreditate, sono svolte a titolo gratuito o con corrispettivi simbolici non superiori alla metà dei corrispettivi medi di analoghe attività commerciali. Gli enti che rispettano questi requisiti beneficiano dell'esenzione IMU, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa, e l'esenzione si applica a prescindere dalla categoria catastale degli immobili utilizzati. Inoltre, le attività didattiche degli enti non commerciali si considerano non commerciali ai fini IMU quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (CMS) pubblicato annualmente dai ministeri competenti, senza possibilità di rimborso per somme già versate.

## Articolo 1, commi 857-858 (Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)

---

I commi apportano modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999 sulla disciplina dei servizi postali. In particolare, ridefiniscono i "punti di accesso" come ubicazioni fisiche messe a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale, eliminano il riferimento al recapito entro il quarto giorno lavorativo per la corrispondenza ordinaria, escludono la posta prioritaria dall'ambito del servizio universale a partire da maggio 2026 e consentono l'inclusione di punti di accesso gestiti da soggetti terzi, definendo criteri di distribuzione basati su efficienza, utilizzo e presenza di canali alternativi. Viene riscritta anche la disciplina sulle sanzioni, con pene pecuniarie da 15.000 a 500.000 euro anche per violazioni commesse tramite punti di accesso di terzi, e viene stabilito l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. dal 1° maggio 2026 fino al 31 dicembre 2036, con verifiche quinquennali da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e contratto di programma quinquennale. Abrogano altresì disposizioni sugli obiettivi percentuali medi di recapito entro il quarto giorno lavorativo e stabiliscono che, fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, Poste Italiane continui a erogare il servizio secondo la normativa vigente, introducendo il recapito entro il quinto giorno lavorativo come obiettivo medio percentuale definito dall'Autorità di regolamentazione. Sopprimono infine obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi e rafforzano la responsabilità del fornitore anche quando si avvale di soggetti terzi.

## Articolo 1, comma 859 (Diminuzione dell'accisa sulla birra)

---

L'articolo modifica l'aliquota dell'accisa sulla birra, riducendola a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato per gli anni 2026 e 2027, mentre a partire dal 2028 l'aliquota sarà pari a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

## Articolo 1, commi 860-862 (Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti

## **nell'ambito assicurativo e norme di varie coperture finanziarie)**

---

I commi prevedono, mediante norme di interpretazione autentica e con decorrenza dal 1° luglio 2022, che l'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati si estenda anche a quelli che, nel periodo di applicazione delle misure, svolgevano attività nei seguenti settori ATECO: broker di assicurazioni, agenti di assicurazioni, sub-agenti di assicurazioni e produttori, procacciatori o altri intermediari delle assicurazioni. La prima misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, relative a lavoratori con meno di 30 anni, effettuate nel biennio 2021-2022. La seconda misura consiste in un esonero contributivo per il periodo 2021-2024, destinato ai datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

## **Articolo 1, comma 863 (Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti)**

---

Il comma istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti, la cui dotazione è determinata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate ai seguenti ambiti d'intervento: promozione di incentivi per le imprese, volti a introdurre o rafforzare sistemi di supporto psicologico per i dipendenti; istituzione e implementazione, presso le università, di servizi di supporto psicologico e di presidi di ascolto in favore delle studentesse e degli studenti.

## **Articolo 1, commi 864-866 (Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso)**

---

I commi dispongono l'autorizzazione per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, per il triennio 2026-2028, cinque unità di personale amministrativo e tecnico e un assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni avvenute nel 2025, prevedendo che le assunzioni avvengano nell'ambito della dotazione organica vigente e in deroga alle ordinarie regole di organizzazione e fabbisogno del personale; autorizzano l'Ente a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità; e stabiliscono che gli oneri derivanti dalle assunzioni siano coperti nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili.

## **Articolo 1, commi 867-869 (Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale)**

---

I commi prevedono un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 finalizzata al potenziamento del coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e provinciali di Trento e Bolzano e i dipartimenti di salute mentale, mediante l'istituzione di un'apposita banca dati per raccogliere informazioni dettagliate sulle misure di contenzione meccanica adottate nelle strutture sanitarie, inclusa la loro durata e il regime di degenza sanitaria (volontario o obbligatorio); dispongono che

i dati raccolti da ciascun dipartimento siano registrati nei registri regionali, che alimentano il flusso di informazioni del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale gestito dal Ministero della salute; e stabiliscono che un decreto ministeriale definisca le modalità operative di attuazione della raccolta e del censimento dei dati, assicurando il rispetto del limite di spesa autorizzato.

### **Articolo 1, comma 870 (Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)**

---

Il comma stabilisce che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, pari a 4 milioni di euro annui è destinato per intero al Consorzio Collezioni nazionale di composti chimici e centro screening (CNCCS), in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

### **Articolo 1, comma 871 (Piano di rientro sanitario della Regione Molise)**

---

Il comma modifica le disposizioni relative al Piano di Rientro sanitario della regione Molise. In particolare, viene prevista l'adozione, entro il 28 febbraio 2026, del Programma Operativo 2026-2028 di prosecuzione del suddetto Piano di Rientro sanitario e del piano finalizzato a coprire il disavanzo sanitario residuo entro il 31 dicembre 2027. Inoltre, viene subordinata l'assegnazione delle risorse previste in favore della regione Molise per il 2025 alla valutazione positiva del suddetto Programma Operativo e alla verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto programmato dalla Struttura Commissariale, da parte dei ministeri affiancanti e dei competenti tavoli Tecnici. Viene disposto, infine, che restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023.

### **Articolo 1, commi 872-874 (Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità)**

---

I commi istituiscono un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità.

### **Articolo 1, commi 875-876 (Allevamento cage free)**

---

Il comma dispone che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, venga istituito il "Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027. Il comma 876 stabilisce che si provveda a dare attuazione agli interventi previsti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Articolo 1, comma 877 (Rifinanziamento distretti del cibo)**

---

Il comma incrementa la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo per le annualità 2026 e 2027.

## Articolo 1, commi 878-881 (Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)

---

I commi recano disposizioni volte a riordinare alcune previsioni relative al sistema delle garanzie pubbliche. Il comma 878 rialloca risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI – affluite al Fondo tramite il cd. decreto “Sostegni-bis” – destinandole alla garanzia su portafogli di finanziamenti. Il comma 879 interviene sulla cd. “Garanzia Archimede” di SACE, prevedendo che la percentuale effettiva della garanzia sia graduata da SACE in modo proporzionalmente crescente in funzione del grado di addizionalità dell'intervento, secondo una metodologia allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio. Il comma 880 introduce obblighi di trasparenza informativa periodica verso il MEF per i gestori delle garanzie pubbliche. Il comma 881 interviene sul Fondo prima casa, prevedendo che esso operi entro un tetto massimo e fissando le modalità di determinazione di tale limite operativo. Per il 2026 il limite massimo degli impegni è fissato a 43.000 milioni di euro.

## Articolo 1, comma 882 (Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti “Grande Maxxi” e “Maxxi Med”)

---

Il comma autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto "Grande Maxxi" di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del progetto "Maxxi Med".

## Articolo 1, comma 883 (Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)

---

Il comma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a favore dell'INDIRE, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

## Articolo 1, commi 884-894 (Attuazione dell'investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” (PNRR M4C1) - contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno)

---

I commi consentono al Ministero dell'università e della ricerca ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno 15%, alla riserva del 30% dei posti letto a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al

divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto. La procedura è attuata tramite avviso pubblico, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio. Esso destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale, al fine di potenziare macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, già imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca.

### **Articolo 1, comma 895 (Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights)**

---

Il comma, autorizza la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026 al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

### **Articolo 1, comma 896 (Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario)**

---

Il comma attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

### **Articolo 1, commi 897-898 (Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione "I Pomeriggi Musicali")**

---

I commi autorizzano il rifinanziamento della spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2028 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli. Prevedono, inoltre, l'assegnazione di un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione "I Pomeriggi Musicali", che gestisce il Teatro Dal Verme di Milano.

### **Articolo 1, 899-900 (Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci)**

---

I commi stanziavano 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci.



## Articolo 1, comma 901 (Contributi in materia di divulgazione culturale)

---

Il comma autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per la realizzazione di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione del patrimonio culturale e, in particolare, delle attività culturali dal vivo, nonché del Patrimonio Mondiale Unesco.

## Articolo 1, commi 902-903 (Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)

---

I commi autorizzano la spesa di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione, in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia.

## Articolo 1, comma 904 (Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica)

---

Il comma autorizza una spesa di euro 200.000 per l'anno 2026 al fine di rifinanziare il Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

## Articolo 1, comma 905 (Contributo in favore del Festival dei due Mondi di Spoleto)

---

Il comma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione "Festival dei due Mondi", al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale.

## Articolo 1, comma 906 (Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole)

---

Il comma incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026, da 2,7 a 3 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

## Articolo 1, comma 907 (Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali)

---

Il comma prevede per gli anni 2026 e 2027 un contributo in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi.

## Articolo 1, comma 908 (Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

---

Il comma incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

## Articolo 1, comma 909 (Completamento della carta geologica e geotematica d'Italia)

---

Il comma incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il contributo destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.

## Articolo 1, comma 910 (Digitalizzazione del comune di Trento)

---

Il comma autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per favorire la digitalizzazione del comune di Trento.

## Articolo 1, comma 911 (Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale)

---

Il comma il testo unico delle leggi sanitarie. In particolare, prevede che all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale a determinati tipologie di previsioni.

## Articolo 1, comma 912 (Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano)

---

Il comma concede all'Osservatorio Carta Penna & Digitale un contributo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano.

## Articolo 1, comma 913 (Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS)

---

Il comma attribuisce un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

## Articolo 1, comma 914 (Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS)

---

Il comma prevede un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2026, in favore dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per il funzionamento e lo svolgimento delle

attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile.

## **Articolo 1, commi 915-921 (Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica decedute anni 1970-1979)**

---

I commi prevedono il riconoscimento di un'elargizione in favore dei superstiti delle vittime civili di atti di violenza politica decedute negli anni compresi tra il 1970 e il 1979.

## **Articolo 1, commi 922-924 (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)**

---

Il comma modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, prevedendone la concessione, a domanda, per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra. Tale comma, quindi, definisce la misura dell'assegno - non reversibile ed esente da imposte - a seconda della tipologia di invalidità. Il medesimo comma, capoverso comma 2, prevede la concessione anche ai grandi invalidi per servizio affetti dalle medesime invalidità, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. Il medesimo comma ne disciplina le modalità di pagamento, mentre il comma 923 reca norme abrogative. Il comma 924 provvede alla stima degli oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

## **Articolo 1, commi 925-926 (Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica)**

---

Il comma proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Il comma 926, anch'esso risultante dalle modifiche previste in prima lettura, reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica.

## **Articolo 1, commi 927-931 (Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità)**

---

I commi dispongono la concessione di alcuni contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità. In particolare, vengono attribuiti:

- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (comma 927);
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (comma 928);
- un contributo per il 2026 e il 2027, per cui è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (comma 929);
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (comma 930);

- un ulteriore contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens (comma 931).

### Articolo 1, comma 932 (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)

---

Il comma introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere.

### Articolo 1, comma 933 (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale)

---

Il comma introduce disposizioni volte ad assicurare il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale.

### Articolo 1, commi 934-936 (Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA)

---

I commi demandano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.

### Articolo 1, commi 937-939 (Disposizioni urgenti in materia di sanità)

---

I commi 937-939 introducono misure urgenti in ambito sanitario. Il comma 937 proroga al 31 dicembre 2026 l'utilizzo delle risorse Covid 2020-2021 ancora disponibili nei bilanci regionali, per finanziare i Piani operativi di recupero delle liste d'attesa. Consente inoltre a Regioni e Province autonome di applicare anche nel 2026 i regimi tariffari straordinari previsti per tali Piani. Il comma 938 stabilisce che, in attesa della riforma delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere con protocolli d'intesa universitari continuino a operare secondo la normativa vigente, salvaguardando i rapporti giuridici e nel rispetto dei limiti di spesa del personale. Il comma 939 proroga fino al 31 dicembre 2029 l'esercizio temporaneo in deroga delle professioni sanitarie conseguite all'estero. Estende inoltre, fino alla stessa data, l'applicazione delle norme sull'ingresso e soggiorno di personale sanitario straniero e chiarisce che i contratti possono durare fino alla scadenza del riconoscimento regionale.

### Articolo 1, comma 940 (Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari)

---

Il comma prevede che i medici veterinari specialisti ambulatoriali, titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato con enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per almeno 38 ore a settimana, possano essere inquadrati nei ruoli dirigenziali, a domanda

e previo giudizio di idoneità. I soggetti in esame devono comunque essere in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'Area funzionale di destinazione.

### **Articolo 1, commi 941-943 (Misure per le dimissioni ospedaliere protette)**

---

I commi prevedono che l'assistenza domiciliare integrata venga prioritariamente orientata all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente, al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili (comma 941). Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta viene attribuito al Ministro della salute il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, Linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Esse individuano le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale (comma 942). Viene poi prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendosi che alle attività del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 943).

### **Articolo 1, commi 944 e 945 (Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate)**

---

I commi estendono agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale regime contempla – a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – un'aliquota pari al 5 per cento.

### **Articolo 1, comma 946 (Tavolo interistituzionale nel settore delle ceramiche)**

---

Il comma istituisce presso il Ministero del lavoro il tavolo interistituzionale per la valutazione delle questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

### **Articolo 1, comma 947 (Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)**

---

Il comma modifica la normativa sulle procedure dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Nello specifico:

- si introduce la possibilità da parte del produttore di richiedere, in sede di istanza, l'inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni esigibili;
- prevede la facoltà di richiedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a 10 anni, con l'applicazione degli interessi legali. Si permette quindi al debitore di procedere, nel 120 giorni dal ricevimento del verbale, con il pagamento della sola prima rata del piano sottoscritto (al posto dell'intera somma dovuta). Viene altresì aumentata la misura della riduzione massima apportabile alla proposta transattiva aggiornata in caso di presentazione di ulteriori elementi di valutazione, che passa da 10 punti percentuali a 15 punti;
- si permette lo svincolo delle somme del produttore oggetto di pignoramento al solo fine del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa, nel periodo compreso tra la data di presentazione dell'istanza e i 120 giorni successivi alla ricezione del verbale.

### **Articolo 1, commi 948-949 (Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca)**

I commi dispongono che Consip realizzi una specifica infrastruttura tecnica per la gestione di acquisti di beni, servizi e lavori per la ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi. Per tale attività, viene incrementato di 1 milioni di euro per il 2026 il finanziamento a Consip.

### **Articolo 1, comma 950 (Fondo in favore della minoranza slovena)**

Il comma incrementa di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo del bilancio della Regione friulana per il sostegno alle attività e alle iniziative culturali ed educative in favore della minoranza slovena.

### **Articolo 1, comma 951 (Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo)**

Il comma prevede che la Regione Abruzzo adotti, entro il 31 gennaio 2026, il Programma Operativo 2026-2028 di prosecuzione del Piano di rientro sanitario. Entro il 15 febbraio successivo, è disposta la valutazione, e l'approvazione, del Programma da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, dopodiché la Regione dovrà adottare i provvedimenti relativi alle risorse del bilancio regionale necessarie eventualmente a garantire l'equilibrio sull'anno 2025.

### **Articolo 1, commi 952-953 (Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)**

I commi istituiscono un Fondo, presso il Ministero della salute, di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la sperimentazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali.



## Articolo 1, commi 954-956 (Programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale)

---

I commi autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale, al fine di individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e di valutare interventi di prevenzione, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN). I criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## Articolo 1, commi 957-959 (Fondi per Vibo Valentia)

---

I commi autorizzano la spesa, presso alcuni locali nella provincia di Vibo Valentia, in particolare di:

- 300mila euro per il 2026 per l'ammodernamento dell'oratorio Parrocchia S. Maria del Soccorso;
- 400mila euro per il 2027 per la realizzazione di una scuola primaria a Vena Superiore;
- 150mila euro per il 2026 per l'associazione "Il Dono" per consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

## Articolo 1, commi 960-961 (Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu-*Callinectes sapidus*)

---

I commi apportano modifica alla struttura commissariale per il fenomeno del granchio blu. Nello specifico, viene ridefinito l'organico della struttura, che viene trasferita al MASAF, e si prevede che il Commissario straordinario utilizzi gli uffici del Ministero per la contabilità. E le strutture delle Capitanerie di Porto per le funzioni attuative del Piano di intervento.

## Articolo 1, commi 962-965 (Benefici per le imprese energivore)

---

I commi introducono benefici finanziari, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese energivore. Nello specifico: si riconosce un CdI in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio di impresa, nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del DL 19/2024 (non si considera quindi il comma 6 dell'articolo relativo al principio DNSH. Tale CdI è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il 2026, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Si prevede che sarà un decreto interministeriale a definire criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni.

## Articolo 1, comma 966 (Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano)

---

Il comma assegna un contributo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il Comune di Latina per la gestione e manutenzione di opere stradali, e di 2 milioni per il 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.

## Articolo 1, comma 967 (Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

---

Il comma dispone una deroga all'applicazione della disciplina in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex articolo 20 Dlgs 175/2016), stabilendo che le previsioni normative del citato articolo (analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni) non si applicano alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate e alle partecipazioni da queste ultime detenute.

## Articolo 1, comma 968 (Potenziamento delle reti del servizio idrico integrato nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto)

---

Il comma autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore della gestione del servizio idrico "Livenza Tagliamento Acque SpA", al fine di sostenere gli interventi di riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua del Friuli e del Veneto.

## Articolo 1, comma 969 (Programma Tourism Digital Hub-TDH)

---

Il comma istituisce, presso il Ministero del turismo, un Fondo di 4,2 milioni per il 2026 e di 3,5 milioni a decorrere dal 2027 per sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo "Tourism Digital Hub-TDH", la piattaforma nazionale finalizzata a connettere l'intero sistema turistico attraverso il portale Italia.it.

## Articolo 1, commi 970-971 (Disposizioni su aeroporto di Pescara)

---

Il commi inseriscono l'aeroporto di Pescara tra quelli che godo di continuità territoriale, e autorizzano la spesa di 5,5 milioni per il triennio 2026-2028 per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali.

## Articolo 1, comma 972 (Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca)

---

Il comma attribuisce un contributo pari rispettivamente a 1 milione e a 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente denominati Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, in occasione dei venti

anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.

## Articolo 1, comma 973 (Clausola di salvaguardia)

---

Il comma prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le misure della presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

## Articoli 2-20 (Stati di previsione dei Ministeri, Quadro generale riassuntivo, Disposizioni diverse)

---

Gli articoli da 2 a 17 dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsioni della spesa di ciascun Ministero, recando per ognuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente

Gli articoli 18 e 19 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi per il triennio 2026-2028, mentre l'articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale.

## Articolo 21 (Entrata in vigore)

---

L'articolo dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2026.

CATTANEO ZANETTO POMPOSO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE · LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS

PART OF  
  
EXCELLERA  
ADVISORY GROUP